



**ASSOGESTIONI**

associazione del risparmio gestito

Roma, 1 ottobre 2018

Spettabile  
Banca d'Italia  
Servizio Regolamentazione e  
Analisi Macroprudenziale,  
Divisione Regolamentazione I  
Via Milano 53,  
000184 Roma

Prot. N. 233/18

Inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

**Risposta alla consultazione sulle “Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”.**

Assogestioni intende innanzitutto ringraziare codesta Spettabile Autorità di Vigilanza per l'opportunità offerta dalla consultazione sulle “Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”.

Il Provvedimento in consultazione introduce alcune rilevanti modifiche alla disciplina in materia di conservazione dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, che si ritiene possano semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati.

In particolare, si esprime apprezzamento per la scelta operata da codesta Autorità di concedere maggiore flessibilità agli intermediari in merito alle modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.

Tale impostazione, più volte auspicata dall'Associazione, offre la possibilità alle Società di Gestione del Risparmio (SGR) di valutare l'utilizzo dei propri archivi gestionali per poter adempiere anche agli obblighi di conservazione previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (decreto antiriciclaggio).

Nel rinviare alla lettura dei documenti allegati per le modifiche di carattere tecnico proposte da questa Associazione, preme in via generale richiamare l'attenzione su alcuni aspetti di primario interesse per l'industria del risparmio gestito.

**1. La qualificazione delle operazioni di sottoscrizione di parti di OICR a fini antiriciclaggio.** Rispetto all'abrogato Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 sulla tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI), il documento in consultazione



non contiene indicazioni specifiche in merito alle fattispecie che rientrano, ovvero, sono escluse dal novero dei rapporti continuativi.

L'Associazione, come già evidenziato in precedenti occasioni<sup>1</sup>, ritiene di fondamentale importanza che, anche nell'emanando Provvedimento sulle modalità di conservazione delle informazioni, sia confermato esplicitamente che le operazioni di sottoscrizione di parti di OICR, effettuate per il tramite di un intermediario collocatore, debbano essere classificate come operazioni occasionali.

L'articolo 3, comma 4, del citato Provvedimento della Banca d'Italia sulla tenuta dell'AUI escludeva, infatti, le operazioni di sottoscrizione di parti di OICR (effettuate per il tramite di un intermediario collocatore) dalla definizione di rapporti continuativi<sup>2</sup>.

L'eventuale cambio di impostazione rispetto a quanto precedentemente stabilito dalla Banca d'Italia avrebbe conseguenze rilevanti per le SGR. Queste, infatti, per quanto concerne le operazioni in parola, dovrebbero affrontare un radicale cambio di impostazione dei presidi antiriciclaggio, con un ingiustificato aumento di oneri e di costi non controbilanciato da un innalzamento del livello di rischio di riciclaggio.

Al riguardo, vale la pena ricordare come nel modello distributivo che caratterizza l'industria italiana del risparmio gestito, le quote o azioni di OICR sono commercializzate alla clientela principalmente per il tramite di intermediari collocatori - parimenti soggetti agli obblighi antiriciclaggio - ai quali le SGR demandano altresì il compito di svolgere l'adeguata verifica della clientela.

La qualificazione delle operazioni di sottoscrizione indirette di OICR come rapporti continuativi costringerebbe, pertanto, le SGR a richiedere all'intermediario collocatore, unico soggetto ad avere un contatto diretto con il cliente, un numero maggiore di informazioni sia nella fase di apertura del rapporto/esecuzione dell'operazione sia nel continuo, per consentire il costante aggiornamento di tutte le sottoscrizioni in essere, indipendentemente dal livello di rischio rilevato.

Pertanto, al fine di assicurare la necessaria continuità rispetto alla previgente disciplina, nonché per poter preservare gli accordi in essere con i collocatori, si chiede

---

<sup>1</sup> In particolare, si fa riferimento alla lettera n. 202/2017 inviata alla Banca d'Italia il 31 luglio 2017 e alla risposta Assogestioni alla consultazione sulle "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela" e sulle "Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio, inviata il 12 giugno 2018.

<sup>2</sup> Il collocamento diretto di parti di OICR da parte delle SGR veniva considerato, invece, come rapporto continuativo in virtù di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, quinto alinea del Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione del 3 aprile 2013, così come aggiornato il 31 luglio 2015. In particolare, veniva precisato che "per altri rapporti continuativi" dovesse intendersi anche "la prestazione dei servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, del TUF e del servizio di commercializzazione di quote di OICR propri e gestiti da terzi di cui all'articolo 33 del TUF.



di confermare esplicitamente che le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di OICR effettuate per il tramite di un intermediario collocatore siano da considerarsi quali operazioni occasionali.

Qualora invece fosse stabilito, in modo esplicito, che le operazioni in parola debbano essere considerate, ai fini antiriciclaggio, come rapporti continuativi, si ritiene di fondamentale importanza che la Banca d'Italia fornisca in modo tempestivo indicazioni chiare in merito alle modalità con le quali affrontare il cambio di impostazione.

Nel manifestare la nostra più completa disponibilità a partecipare ad eventuali incontri con i competenti uffici della Banca d'Italia per illustrare nel dettaglio gli impatti sull'operatività delle SGR, si ritiene sin da ora necessario evidenziare le principali problematiche che richiedono un chiarimento da parte dell'Autorità.

In primo luogo, l'eventuale esplicito cambio di impostazione comporterebbe la necessità di "trasformare" in rapporti continuativi tutte le sottoscrizioni di OICR registrate come operazioni occasionali, con il contestuale obbligo, per le SGR, di verificare ed eventualmente aggiornare le informazioni relative ai clienti e alle operazioni interessate.

Trattandosi di un dispendioso processo massivo non determinato da un aumento del livello dei rischi, è di rilevante importanza per l'industria del risparmio gestito che l'eventuale fase di transizione possa svolgersi in un congruo periodo di tempo e che sia accompagnata da chiare indicazioni della Banca d'Italia.

In secondo luogo, come già sottolineato in precedenza, l'inclusione nel novero dei rapporti continuativi delle sottoscrizioni di OICR effettuate per il tramite di un collocatore, si tradurrebbe in un aumento delle informazioni che i collocatori dovrebbero inviare alle SGR, al fine di consentire a queste ultime di adempiere agli obblighi antiriciclaggio.

L'aumento del numero di informazioni, infatti, deriverebbe dalla necessità di effettuare l'adeguata verifica della clientela su tutte le operazioni, anche se di importo modesto, e dall'obbligo di assicurare un controllo costante del rapporto con il cliente. Di conseguenza le SGR, non avendo un contatto diretto con il cliente, si troverebbero a dover effettuare l'aggiornamento dei dati nel continuo, sulla base di informazioni che sono in possesso solo dei collocatori.

Considerata, quindi, la difficoltà nell'acquisire le informazioni necessarie per aggiornare l'adeguata verifica della clientela relativa alle operazioni occasionali oggetto di trasformazione, le SGR potrebbero, in ultima istanza, dover applicare quanto previsto dall'articolo 42 del decreto antiriciclaggio e, quindi, astenersi dall'instaurare/proseguire il rapporto con il cliente.



Per tali ragioni, si richiama l'attenzione della Banca d'Italia sulla opportunità di prevedere una disciplina di maggior dettaglio in merito alle informazioni che il collocatore deve mettere a disposizione delle SGR<sup>3</sup> e di fornire indicazioni in merito alla gestione delle somme relative ai rapporti oggetto di astensione da parte delle SGR e alle eventuali procedure di restituzione delle somme ai clienti.

In conclusione, al fine di limitare l'impatto dell'eventuale cambio di impostazione, si propone di inserire le sottoscrizioni di OICR al di sotto di una soglia definita dall'Autorità (ad esempio 5.000 euro), nell'elenco dei fattori di basso rischio contenuto nell'Allegato 1 dell'emanando Provvedimento della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela.

**2. Dati e informazioni da conservare.** Il Provvedimento in consultazione introduce una nuova soglia di importo pari a 5.000 euro, al di sotto della quale non viene richiesto ai soggetti obbligati di rendere disponibili alle Autorità, con modalità standardizzate, i dati e le informazioni relative alle operazioni.

Al riguardo, si chiede di confermare che, ai fini della conservazione delle informazioni, la nuova soglia di 5.000 euro sia applicabile soltanto alle operazioni per le quali il decreto antiriciclaggio non preveda uno specifico importo in relazione al quale deve essere svolta l'adeguata verifica della clientela.

Ed infatti, nonostante l'articolo 31 del decreto antiriciclaggio non preveda limiti per la conservazione delle informazioni, appare opportuno ricordare come, con riferimento alle operazioni occasionali, l'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto antiriciclaggio stabilisca che l'adeguata verifica della clientela deve essere svolta per importi pari o superiori a 15.000 euro.

Il presupposto per la conservazione dei documenti e dei dati a fini antiriciclaggio è rappresentato, infatti, dallo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela, in assenza della quale i destinatari non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dalla normativa (ad esempio, quelle relative al titolare effettivo).

L'introduzione di soglie per la conservazione delle informazioni dovrebbe tenere in considerazione le fattispecie disciplinate dall'articolo 17, comma 1, lettera *b*) per lo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali.

Per tale ragione, si chiede di precisare che, nel caso in cui ricorrano le condizioni che consentono ai destinatari di svolgere l'adeguata verifica della clientela per operazioni occasionali di importo pari o superiore ai 15.000 euro, le informazioni devono essere conservate e rese disponibili alle Autorità solo in relazione alle operazioni pari o superiori alla medesima soglia.

---

<sup>3</sup> Sul punto si rinvia anche alla proposta dell'Associazione relativa alla Parte Quinta, Sezione II del Documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.



**2.1. Operazioni frazionate e monitoraggio fiscale.** Il provvedimento in consultazione dispone l'eliminazione, ai fini della conservazione dei dati e delle operazioni, dell'obbligo di individuazione delle c.d. operazioni frazionate. Tale eliminazione, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del documento di consultazione, "risponde all'esigenza di semplificazione richiesta dalla legge (...)".

A tale proposito, si ritiene opportuno evidenziare a Codesta Autorità le possibili conseguenze derivanti dall'eliminazione del suddetto obbligo, tenuto conto delle interrelazioni che si sono create nel tempo tra la normativa dettata ai fini antiriciclaggio e quella in materia di monitoraggio fiscale.

Quest'ultima disciplina, con la quale sono stabiliti obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativamente alle movimentazioni transfrontaliere di mezzi di pagamento prevede, infatti, nella sua attuale formulazione, la trasmissione dei dati conservati ai fini antiriciclaggio "di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata" (cfr. art. 1, comma 1, del DL n. 167 del 1990).

La normativa fiscale, quindi, presuppone di estrapolare i dati conservati ai fini antiriciclaggio, ivi compresi quelli relativi alle operazioni frazionate, per la cui definizione si basa sulla normativa antiriciclaggio e le relative interpretazioni.

In considerazione dell'eliminazione dell'obbligo di individuare le operazioni frazionate nella conservazione dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio, si ritiene che tale positiva innovazione debba trovare una necessaria corrispondenza anche nella normativa in materia di monitoraggio fiscale.

Nonostante la modifica in parola non rientri nelle competenze della Banca d'Italia, si è voluto segnalare tale aspetto al fine di ogni possibile coordinamento con le altre Autorità interessate sul punto.

**3. Identificazione e conservazione dei dati e delle informazioni relative all'esecutore.** L'articolo 5 del Provvedimento in consultazione stabilisce che sia per i rapporti continuativi sia per le operazioni, anche occasionali, devono essere conservate informazioni in merito all'(eventuale) esecutore.

Tuttavia appare opportuno osservare come la disciplina sulla conservazione delle informazioni relative all'esecutore non sembra essere correttamente allineata con quanto contenuto nel Documento di consultazione della Banca d'Italia relativo alle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.

Ed infatti, dalla lettura della Parte Seconda, Sezione III, del citato Documento di consultazione della Banca d'Italia, sembra possibile dedurre che l'identificazione dell'esecutore debba essere effettuata soltanto nel caso in cui il cliente sia un



soggetto diverso da persona fisica.

Qualora tale impostazione fosse mantenuta anche nella versione definitiva del Provvedimento della Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela, si richiede di confermare che, anche ai fini della conservazione dei dati, le informazioni sull'esecutore siano richieste soltanto nel caso di clienti diversi da persona fisica.

#### **4. Obblighi di conservazione e segnalazioni statistiche aggregate (S.AR.A)**

Per rendere disponibili le informazioni alla Banca d'Italia e alla UIF, il Provvedimento in consultazione consente ai soggetti obbligati di scegliere tra due possibili alternative:

- 1) apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli *standard* tecnici indicati nell'Allegato 1;
- 2) archivi standardizzati conformi all'Allegato 2.

Se da un lato l'utilizzo degli archivi standardizzati consente di non modificare le attività fino ad ora svolte dai soggetti obbligati in merito all'invio delle segnalazioni statistiche aggregate, dall'altro lato l'introduzione dell'opzione *sub 1)* sembra richiedere un aggiornamento del Provvedimento del 23 dicembre 2013 dell'Unità di Informazione per l'Italia recante disposizioni per l'invio dei dati aggregati (segnalazioni S.AR.A)

Ed infatti, in assenza di una modifica del citato Provvedimento della UIF, gli intermediari che volessero optare per l'estrazione dei dati e delle informazioni dai sistemi di conservazione informatizzati, non sarebbero in grado di trasmettere le segnalazioni aggregate all'Autorità.

Pertanto, si auspica che la UIF provveda ad emanare nuove disposizioni per l'invio dei dati aggregati al fine di considerare le nuove modalità di conservazione dei dati.

Il necessario aggiornamento del Provvedimento S.AR.A potrebbe altresì rappresentare l'occasione per completare il processo di semplificazione degli obblighi antiriciclaggio avviato dalla Banca d'Italia con la consultazione sulla conservazione dei dati.

Si ritiene, infatti, che il vigente quadro normativo, contraddistinto da nuove modalità di conservazione e dall'introduzione, per alcuni soggetti obbligati, delle segnalazioni oggettive, possa rappresentare il presupposto per una riduzione degli oneri connessi all'invio delle segnalazioni S.AR.A.

In particolare, in considerazione dell'assenza nell'articolo 33 del decreto antiriciclaggio di indicazioni specifiche in merito alla cadenza di invio delle segnalazioni, si auspica che la UIF introduca una frequenza di invio dei dati diversa da quella mensile, con l'obiettivo di ridurre gli oneri che gravano sui soggetti obbligati.



**5. Entrata in vigore del Provvedimento.** L'articolo 11 del Provvedimento in consultazione – disposizioni finali e transitorie – stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Al fine di consentire ai destinatari di apportare le modifiche tecniche necessarie per adempiere ai nuovi obblighi di conservazione, si chiede di prevedere un congruo periodo di tempo, pari almeno a sei mesi, prima dell'effettiva entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Si auspica, infine, che i nuovi Provvedimenti su 1) adeguata verifica della clientela; 2) organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio; 3) conservazione dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio, siano pubblicati contestualmente, al fine di consentire ai soggetti obbligati di valutare ed attuare in modo coordinato le necessarie modifiche ai propri presidi e sistemi antiriciclaggio.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale

All.: c.s.

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE  
PER LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI  
A FINI ANTIRICICLAGGIO  
E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

***Fonti normative***

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

*Articolo 1  
(Definizioni)*

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  1. “*agenti in attività finanziaria*”: gli agenti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-*quater*, commi 2 e 6, del TUB;
  2. “*archivi standardizzati*”: archivi mediante i quali sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dalle presenti disposizioni, secondo gli *standard* tecnici indicati nell'allegato n. 2 e le causali analitiche di cui all'allegato n. 3. Essi includono gli archivi unici informatici già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;
  3. “*attività istituzionale*”: l'attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione ovvero l'autorizzazione da parte dell'Autorità Pubblica;
  4. “*Autorità competenti*”: le Autorità indicate all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto antiriciclaggio;
  5. “*cliente*”: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i “destinatari”<sup>4</sup>); in caso di rapporti continuativi o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
  6. “*conti correnti di corrispondenza*”: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti (ad esempio, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);

---

<sup>4</sup> Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle presenti disposizioni, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito).

7. “*dati identificativi*”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

L'articolo 1, comma 7 qualifica come eventuale la presenza del codice fiscale (“ove assegnato”) tra i dati identificativi. Al riguardo, appare opportuno osservare come nella Tabella 1 dell'Allegato 1, il codice fiscale sia classificato come un campo informativo da valorizzare in modo “obbligatorio”.

Si chiede, pertanto, di chiarire quale sia la corretta regola da applicare per la valorizzazione del campo “codice fiscale”.

8. “*decreto antiriciclaggio*”: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l'attuazione della “quarta direttiva”;
9. “*denaro contante*” o “*contanti*”: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
10. “*destinatari*”: i soggetti indicati nel paragrafo “destinatari”;
11. “*esecutore*”: il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (<sup>5</sup>);
12. “*estrazioni*”: rilevazioni di dati e informazioni dai “*sistemi di conservazione informatizzati*”, eseguite su base periodica o su richiesta specifica da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra Autorità competente, mediante un *software* specifico, in conformità con gli *standard* tecnici di cui all'allegato n. 1 e con le causali analitiche di cui all'allegato n. 3;
13. “*finanziamento del terrorismo*”: in conformità con l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: “*qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette*”;
14. “*gruppo*”: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative nonché, fuori da questi casi e se destinatarie

---

<sup>5</sup> I soggetti incaricati da un'Autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

delle presenti disposizioni, le società controllate e controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e le relative controllanti;

15. “*intermediari bancari e finanziari comunitari*”: i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della “quarta direttiva” aventi sede in un paese comunitario;
16. “*mezzi di pagamento*”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
17. “*operazione*”: la movimentazione, il trasferimento o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale;
18. “*operazione occasionale*”: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
19. “*paesi comunitari*”: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo;
20. “*paesi terzi*”: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;
21. “*punto di contatto centrale*”: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva (CE) 2009/110, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366, con sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio della Repubblica tramite “*soggetti convenzionati e agenti*”;
22. “*quarta direttiva*”: la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
23. “*rapporto continuativo*”: un rapporto contrattuale di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari;
24. “*riciclaggio*”: ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio, s'intende per riciclaggio:
  - a la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  - b l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - c l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - d la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per

commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione;

25. “*settore di attività economica della clientela*”: è costituito dal sottogruppo di attività economica (SAE) e dalla classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) pubblicata dall'Istat, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 della Banca d'Italia;
26. “*sistemi di conservazione informatizzati*”: archivi informatizzati, quali i sistemi contabili, anagrafici e gestionali in uso presso i destinatari, nei quali sono conservati i documenti, i dati e le informazioni riguardanti i rapporti continuativi e le operazioni, previsti nel decreto antiriciclaggio e nelle presenti disposizioni;
27. “*soggetti convenzionati e agenti*”: gli operatori, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro paese comunitario, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica;
28. “*tasso di cambio*”: il cambio comunicato a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate ovvero, per le altre divise, quello comunicato dalla Banca d'Italia;
29. “*titolare effettivo*”:
  - a. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, “titolare effettivo *sub 1*”);
  - b. nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, “titolare effettivo *sub 2*”). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e *trust* espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo *sub 2*) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica;
30. “*TUB*”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
31. “*TUF*”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
32. “*UIF*”: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6 del decreto antiriciclaggio.

*Articolo 2*  
(Destinatari)

1. Le presenti disposizioni si applicano a:
  - a) le banche;
  - b) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
  - c) le società di gestione del risparmio (SGR);
  - d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
  - e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
  - f) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
  - g) gli istituti di moneta elettronica;
  - h) gli istituti di pagamento;
  - i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
  - j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
  - k) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 del TUB;
  - l) i confidi <sup>(6)</sup>;
  - m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 del TUB;
  - n) Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta;
  - o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
2. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui alle presenti disposizioni sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.

### *Articolo 3*

#### *(Conservazione dei dati)*

1. I destinatari conservano i documenti, i dati e le informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio per prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle attività di analisi spettanti alle Autorità competenti.
2. I destinatari assolvono agli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio attraverso sistemi di conservazione informatizzati che devono assicurare, tra l'altro:

---

<sup>6</sup> Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'articolo 155 del TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141.

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra Autorità competente;
- b) l'acquisizione tempestiva da parte dei destinatari dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
- c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- d) l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni;
- e) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

3. I destinatari completano l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni nei sistemi di conservazione informatizzati tempestivamente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

**3.bis Per i destinatari che si avvalgono di uno dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2 del decreto antiriciclaggio, ovvero di soggetti terzi, a loro volta destinatari, il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui ricevono i dati. Tali soggetti, a loro volta, devono inoltrare i dati entro trenta giorni dal compimento dell'operazione ovvero dalla richiesta di apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo.**

La modifica proposta è volta a stabilire che, per i destinatari che si avvalgono di soggetti terzi per l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, il termine di trenta giorni per completare l'acquisizione delle informazioni decorre dal momento in cui i dati sono ricevuti dal destinatario finale.

La modifica proposta risulta conforme a quanto precedentemente stabilito dall'articolo 8, comma 5 del Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 sulla tenuta dell'Archivio Unico Informatico.

4. I destinatari adempiono gli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni in relazione ai rapporti continuativi e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale <sup>(7)</sup>.

5. I dati e le informazioni relativi a rapporti continuativi e alle operazioni sono conservati

<sup>7</sup> Nell'individuazione del perimetro dell'attività istituzionale i destinatari tengono conto dei criteri forniti nella Parte Seconda, Sezione II ("Ambito di applicazione") delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. In particolare, non rientrano nell'attività istituzionale i rapporti e le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1), lettera n), del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5-*quinquies*, del TUF.

*Nota per la consultazione pubblica: si intende far riferimento allo schema di disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela poste in consultazione pubblica.*

per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell'operazione.

#### *Articolo 4*

##### *(Modalità di utilizzo dei dati)*

1. Per garantire la ricostruibilità dell'operatività della clientela e per agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo, anche ispettivo, della Banca d'Italia e della UIF, i destinatari rendono disponibili alle medesime Autorità i dati e le informazioni previsti dalle presenti disposizioni. A tal fine essi ricorrono alternativamente:

- a) ad apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli *standard* tecnici indicati all'allegato n. 1;
- b) ad archivi standardizzati conformi all'allegato n. 2.

2. Resta fermo il potere delle altre Autorità competenti di richiedere ai destinatari i dati e le informazioni di cui al comma 1, con le modalità ivi previste.

#### *Articolo 5*

##### *(Dati e informazioni da conservare ai sensi del decreto antiriciclaggio)*

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto antiriciclaggio, i destinatari conservano:
- a) con riferimento ai rapporti continuativi: la data di instaurazione; i dati identificativi del cliente intestatario del rapporto e dell'eventuale titolare effettivo; la data di chiusura del rapporto. I medesimi dati sono conservati anche con riferimento all'**eventuale** esecutore;

La modifica proposta è volta a precisare che la conservazione dei dati relativi all'esecutore è richiesta soltanto nel caso in cui ricorra la presenza di quest'ultimo.

Con riferimento all'esecutore, si chiede di chiarire quali siano i casi in cui sia richiesta l'identificazione e la conservazione delle relative informazioni.

Più nel dettaglio, si chiede di confermare che l'identificazione dell'esecutore sia richiesta soltanto nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica.

Tale impostazione risulta essere coerente con quanto stabilito nella Parte Seconda, Sezione III, del documento di consultazione della Banca d'Italia recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, nella quale l'identificazione dell'esecutore è richiesta soltanto nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica.

- b) con riferimento alle operazioni, anche occasionali: la data di effettuazione; l'importo; il segno contabile; la causale dell'operazione e il mezzo di pagamento utilizzato; i dati identificativi del cliente, dell'eventuale titolare effettivo e dell'eventuale esecutore.

Con riferimento alle operazioni occasionali, si chiede di confermare che i destinatari conservano le informazioni richieste dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), soltanto nel caso in cui abbiano proceduto a svolgere l'adeguata verifica della clientela, nei limiti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera *b*) del decreto antiriciclaggio.

Appare opportuno ricordare come ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), i destinatari procedono all'adeguata verifica della clientela in occasione dell'esecuzione di una operazione occasionale da parte del cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importi pari o superiori a 15.000 euro.

Poiché il presupposto per la conservazione delle informazioni è rappresentato dallo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela, risulta evidente come, in virtù di quanto stabilito dal decreto antiriciclaggio, siano previsti casi in cui i destinatari non sono in possesso di informazioni relative, ad esempio, al titolare effettivo, per importi inferiori a 15.000 euro.

Pertanto, con riferimento alle operazioni occasionali, si chiede di precisare che la conservazione delle informazioni possa essere richiesta per importi pari o superiori a 15.000 euro.

## *Articolo 6*

### *(Ulteriori dati e informazioni)*

1. Con le modalità previste all'articolo 4, i destinatari rendono disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF:
  - a) con riferimento ai rapporti continuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera a): il numero del rapporto e il settore di attività economica del cliente nonché le variazioni dei dati e delle informazioni di cui al medesimo articolo 5, lettera a), mantenendone la storicità;
  - b) con riferimento alle operazioni, anche occasionali, oltre a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b): la causale che codifica la tipologia dell'operazione secondo quanto previsto nell'allegato n. 3; l'importo espresso in euro, con l'indicazione della valuta utilizzata e l'evidenza della parte eseguita in contanti; la codifica interna, il Comune e il CAB del punto operativo dell'intermediario presso il quale è stata disposta l'operazione; il numero dell'eventuale rapporto continuativo interessato; il settore di attività economica del cliente intestatario del rapporto. La previsione di cui alla presente lettera si applica alle sole operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000.

Si chiede di confermare che le operazioni alle quali si applica la soglia di 5.000 euro siano soltanto quelle effettuate a valere su un rapporto continuativo.

Come già evidenziato nel precedente box di commento, si ritiene che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera *b*) del decreto antiriciclaggio, la soglia dei 5.000 euro non possa essere applicata per le operazioni occasionali per le quali è possibile effettuare l'adeguata verifica per importi pari o superiori a 15.000 euro

2. Oltre a quanto indicato al comma 1, lettera *b*), e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale del beneficiario; il numero del rapporto del beneficiario o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese del beneficiario; il codice identificativo dell'intermediario del beneficiario o, in assenza, la denominazione dell'intermediario del beneficiario; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

3. Oltre a quanto indicato al comma 1, lettera *b*), e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accreditalmento i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale dell'ordinante; il numero del rapporto dell'ordinante o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese dell'ordinante; il codice identificativo dell'intermediario dell'ordinante o, in assenza, la denominazione dell'intermediario dell'ordinante; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *b*), le operazioni occasionali effettuate dai destinatari a titolo di servizio di pagamento tramite agenti in attività finanziaria o soggetti convenzionati e agenti sono rese disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF senza limiti di importo.

5. Ai fini dell'individuazione delle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000 di cui al comma 1, lettera *b*), non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

#### *Articolo 7*

##### *(Disposizioni particolari)*

1. Le informazioni e i dati sulle operazioni eseguite su rapporti continuativi intestati a più soggetti vanno riferiti a tutti gli intestatari.

2. I dati e le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 sono conservati e resi disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF dal destinatario presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo anche nel caso in cui le operazioni siano state effettuate per il tramite di altri destinatari, di agenti in attività finanziaria, di soggetti convenzionati e agenti ovvero di altro soggetto esterno.

3. Alla conservazione delle informazioni e dei dati relativi alle operazioni eseguite in base ad ordini di pagamento o accreditalmento provvedono i destinatari cui l'ordine del cliente è rivolto.

4. Qualora un'operazione sia disposta con un ordine di pagamento o di accreditalmento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 sono assolti dal destinatario con sede nel territorio della Repubblica intervenuto nell'operazione.

5. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, la conservazione delle informazioni e dei dati sull'operazione è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente.

6. I destinatari possono rendere disponibili tramite archivi standardizzati i soli dati e le informazioni inerenti alle operazioni e ricorrere alle estrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) per i dati e le informazioni relativi ai rapporti continuativi.

### *Articolo 8* *(Esenzioni)*

1. Ai destinatari viene concessa la facoltà di non applicare le previsioni di cui agli articoli 4 e 6 in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:

- a) intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v);
- b) intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela<sup>(8)</sup>;
- c) tesoreria provinciale dello Stato o Banca d'Italia.
- d) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- e) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea.

---

<sup>8</sup> Nota per la consultazione pubblica. Si intende far riferimento ai criteri di valutazione del rischio geografico forniti nell'allegato 1, lettera c) dello schema di disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, poste in consultazione pubblica.

La modifica proposta all'articolo 8, comma 1, è volta a consentire ai destinatari di valutare, in modo autonomo, se applicare o meno gli articoli 4 e 6 anche in relazione ai rapporti continuativi e alle operazioni posti in essere con i soggetti di cui all'articolo 8.

Nonostante sia da accogliere con favore la scelta di prevedere esenzioni in merito ad alcuni soggetti ritenuti a minor rischio, si ritiene che l'esclusione soltanto di una parte degli obblighi di conservazione possa rappresentare un elemento di difficoltà tecnica nella fase di conservazione e di estrazione delle informazioni.

I destinatari, infatti, con riferimento ai rapporti e alle operazioni posti in essere con i soggetti di cui all'articolo 8, sono in ogni caso tenuti a conservare le informazioni previste dall'articolo 5 le quali, tuttavia, dovrebbero essere escluse nel momento in cui le informazioni vengono messe a disposizione delle informazioni alle Autorità.

Pertanto, si chiede di rendere facoltativa l'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 8.

Con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera a), si osserva come, tra gli intermediari esclusi dall'esenzione, siano richiamati anche gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) del CAP, che operano nei rami ai attività di cui all'articolo 2, comma 1 del CAP (art. 3, comma 2, lettera o) del decreto antiriciclaggio).

Al riguardo, si osserva come nella lettera d) del citato articolo 109, comma 2 del CAP, siano incluse le “ *le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144*”.

Si chiede di chiarire se tali soggetti, nel caso in cui operino nei rami d'attività di cui all'articolo 2, comma 1 del CAP siano effettivamente da escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 8 del Provvedimento in consultazione, nonostante possano essere considerati a minor rischio in quanto soggetti obbligati.

Si propone, infine, di integrare l'elenco di cui all'articolo 8, comma 1, al fine creare un maggior coordinamento con i soggetti considerati a minor rischio ai sensi dell'Allegato 1 dell'emanando Provvedimento sull'adeguata verifica della clientela. In Particolare, si chiede di includere tra i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, anche le società quotate e le Pubbliche amministrazioni.

## Articolo 9

### (Esterneizzazione)

1. L'adempimento degli obblighi di conservazione e di utilizzo dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza. La responsabilità finale per il corretto adempimento degli obblighi resta, in ogni caso, in capo ai destinatari, tenuti a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e a mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni. I destinatari appartenenti a un gruppo possono avvalersi di un unico centro di servizi di gruppo.

- 2 I destinatari formalizzano un accordo di esternalizzazione che definisca almeno:
- i diritti e gli obblighi delle parti; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza nonché le soluzioni da adottare per garantire la continuità del servizio reso; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto; l'adozione di interventi tempestivi e adeguati in caso di livelli insoddisfacenti delle prestazioni rese, ivi compresa l'applicazione di misure pecuniarie (es. penali) e la risoluzione del rapporto;
  - l'obbligo di corrispondere senza ritardo a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
  - gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività esternalizzata;
  - la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;
  - la possibilità per il soggetto destinatario, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere direttamente e con immediatezza alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

### *Articolo 10*

#### *(Vicende dei sistemi di conservazione)*

1. In caso di cessione di dipendenze o rami di azienda, di scissione o di fusione, gli obblighi in materia di conservazione e utilizzo previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni sono assolti dai destinatari cedenti o che partecipano alla fusione o alla scissione, fino alla data di efficacia delle rispettive operazioni.

2. I soggetti che cessano di svolgere attività soggette agli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio assicurano la disponibilità dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni fino alla scadenza del termine di dieci anni di cui all'articolo 3, comma 5, salve le ipotesi di chiusura della società.

3. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi 1 e 2, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società, i destinatari applicano gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni fino alla data di revoca dell'autorizzazione e della cancellazione dall'albo o elenco.

Nell'ambito delle vicende dei sistemi di conservazione, si chiede di fornire maggiori indicazioni per i destinatari che decidano di cessare l'utilizzo degli archivi standardizzati attualmente in uso (AUI).

In particolare, si chiede di chiarire se siano richieste particolari attività che i destinatari devono porre in essere a valere sugli archivi precedentemente utilizzati, e come debba essere gestita la fase di transizione.

*Articolo 11*

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

**ALLEGATI:**

- N. 1. *Standard* tecnici delle estrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), delle presenti disposizioni;
- N. 2. Archivi standardizzati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), delle presenti disposizioni;
- N. 3. Causali analitiche;
- N. 4. Codifica degli intermediari segnalanti.

**ALLEGATO N. 1**

**STANDARD TECNICI DELLE ESTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1,  
LETTERA A).**

## **INDICE**

- 1. ASPETTI GENERALI**
- 2. TIPOLOGIE DI ESTRAZIONI**
  - 2.1 ESTRAZIONE RIFERITA ALLE OPERAZIONI**
  - 2.2 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (OPERAZIONI)**
  - 2.3 ESTRAZIONE RIFERITA AI RAPPORTI**
  - 2.4 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (RAPPORTI)**
- 3. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA E MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

## 1. ASPETTI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 4 della parte generale delle presenti disposizioni (di seguito "disposizioni"), i destinatari rendono disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF nonché alle altre Autorità competenti che ne facciano richiesta, i dati e le informazioni di cui alle medesime disposizioni attraverso due modalità alternative:

- a) mediante apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli *standard* tecnici indicati nel presente documento;
- b) mediante archivi standardizzati conformi all'allegato n. 2.

Con riguardo alle estrazioni di cui alla lettera a), il presente documento specifica:

- 1) le tipologie di estrazioni;
- 2) i campi informativi richiesti per ciascuna estrazione;
- 3) la struttura e la codifica utilizzata per ogni campo informativo richiesto;
- 4) le principali chiavi di ricerca da utilizzare per le estrazioni;
- 5) le modalità di presentazione dei dati e delle informazioni.

## 2. TIPOLOGIE DI ESTRAZIONI

Sono di seguito riportati i dati e le informazioni da estrarre dai sistemi di conservazione informatizzati con riferimento alle operazioni e ai rapporti continuativi.

Per l'estrazione di un'operazione o di un rapporto continuativo possono essere necessari più *record* collegati tra di loro da un numero identificativo univoco. Ciascun *record* è strutturato in sezioni:

- a) con riferimento alle operazioni
  - *Dati generali*;
  - *Filiale/Punto Operativo*;
  - *Operazione*;
  - *Soggetto*;
  - *Esecutore*;
  - *Controparte*;
- b) con riferimento ai rapporti continuativi
  - *Dati generali*;
  - *Rapporto*;
  - *Soggetto*.

### 2.1 ESTRAZIONE RIFERITA ALLE OPERAZIONI

L'estrazione riferita alle operazioni contiene tutti i dati e le informazioni indicati agli articoli 5 e 6 delle disposizioni, salvo quanto previsto di seguito in relazione al titolare effettivo.

Nei casi in cui l'operazione coinvolga più intestatari di un rapporto, deve essere prodotto un *record* per ciascuno di essi. Tali *record* devono recare il medesimo numero identificativo operazione. Ad esempio, nel caso di un'operazione a valere su un rapporto cointestato, devono essere prodotti tanti *record* quanti sono gli intestatari del rapporto.

L'estrazione riferita alle operazioni riporta i dati identificativi del titolare effettivo solo nei seguenti casi:

- operazioni disposte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s), e comma 3, lettera a), del decreto antiriciclaggio a valere su un rapporto riconducibile a una pluralità di fiducianti; in particolare, sono resi disponibili i dati identificativi del fiduciante cui l'operazione è riferita;
- operazioni di tesoreria, con riferimento al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita;
- operazioni a valere su conti di corrispondenza, per le quali sono stati richiesti agli enti creditizi o istituti finanziari esteri, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto antiriciclaggio, i dati identificativi del cliente per conto del quale l'operazione viene eseguita;
- operazioni occasionali.

Devono essere prodotti tanti *record* quanti sono i titolari effettivi della transazione.

I *record* riportano le medesime informazioni tranne che per la sezione “Soggetto”, nella quale sono inseriti i dati identificativi dei nominativi a vario titolo intervenuti nella transazione (intestatario – titolare effettivo).

I dati e le informazioni riguardanti le operazioni stornate non rientrano tra quelli resi disponibili ai sensi dell’articolo 6 delle disposizioni.

Ciascun *record* dell’estrazione è suddiviso in sezioni, che a loro volta sono costituite da campi informativi. Di seguito viene fornito il dettaglio di tali campi informativi da valorizzare, specificandone: il formato, se alfanumerico (X) o numerico (9); l’obbligatorietà (O) o la condizionalità (C); la lunghezza (Lng).

Riguardo alla valorizzazione dei singoli campi informativi, si precisa che in assenza di informazione, quelli alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, quelli numerici («9») vanno invece riempiti con ZERI. Per quanto concerne l’allineamento dei campi, quelli alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti mentre quelli numerici devono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra. Infine, tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

**Tabella 1**  
**Campi informativi delle estrazioni relative alle operazioni**

<b>Dati generali</b>	<b>Formato</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Lunghezza</b>
Tipo Intermediario	X	O	2
Codice intermediario	X	O	11
Identificativo operazione	X	O	20
<b>Filiale/Punto Operativo</b>	<b>Formato</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Lunghezza</b>
Cod Filiale/Punto Operativo	X	O	12
Cab Filiale/Punto Operativo	X	C	12
Cab Comune Filiale/Punto Operativo	X	O	6
Comune Filiale/Punto Operativo	X	O	30
Provincia Filiale/Punto Operativo	X	O	2
<b>Operazione</b>	<b>Formato</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Lunghezza</b>
Data operazione	X	O	8
Causale analitica	X	O	4
Segno	X	O	1
Codice Valuta	X	O	3
Importo euro	9	O	15
Importo parte in contanti	9	O	15
Identificativo rapporto	X	C	34
<b>Soggetto</b>			
Codice Tipo Soggetto	X	O	2
NDG	X	O	16
Cognome e nome/ragione sociale	X	O	70
Codice Fiscale	X	O	16
Data di nascita	X	C	8
Comune di nascita	X	C	30
Paese di nascita	X	C	3
Comune di residenza	X	O	40
CAB Comune di residenza	X	O	6
Paese di residenza	X	O	3
SAE	X	O	3
ATECO	X	O	3
<b>Esecutore</b>	<b>Formato</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Lunghezza</b>
NDG	X	O	16
Cognome e nome	X	C	70
Codice Fiscale	X	C	16
Data di nascita	X	C	8
Comune di nascita	X	C	30
Paese di nascita	X	C	3
<b>Controparte</b>	<b>Formato</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Lunghezza</b>
Cognome e nome/ragione sociale	X	C	70
Paese ordinante/beneficiario	X	C	3
Cab ordinante/beneficiario	X	C	6
Provincia ordinante/beneficiario	X	C	2
Codice Intermediario CTP	X	C	11
Denominazione Intermediario CTP	X	C	70
Paese Intermediario CTP	X	C	3
Cab Intermediario CTP	X	C	6
Provincia Int CTP	X	C	2
IBAN / Rapporto CTP	X	C	34
A disposizione	X	F	69

## 2.2 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (OPERAZIONI)

### Sezione Dati Generali:

- **Tipo intermediario:** identifica la tipologia di destinatario che conserva e rende disponibile l'operazione; il campo è valorizzato secondo la tabella “Codifica degli intermediari segnalanti” di cui all'allegato n. 4 alle disposizioni;
- **Codice intermediario:** identifica il destinatario che conserva e rende disponibile l'operazione; esso coincide con il codice fiscale del destinatario; per Banche e Poste Italiane è valorizzato con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 caratteri);
- **Identificativo operazione:** contiene il numero identificativo univoco dell'operazione. Può essere anche un attributo composto (es. data + progressivo).

### Sezione Filiale/Punto Operativo

- **Cod filiale/Punto operativo:** è il codice utilizzato dal destinatario per identificare la dipendenza e/o il punto operativo <sup>(1)</sup> presso il quale è eseguita l'operazione. Nel caso di destinatari privi di articolazione territoriale, il campo è valorizzato con il codice attribuito alla sede legale;
- **Cab filiale/Punto operativo:** è l'ABI/CAB che identifica la filiale/punto operativo del destinatario presso il quale è eseguita l'operazione. Tale campo informativo è valorizzato solo dalle banche;
- **Cab Comune filiale/Punto operativo:** è il CAB che identifica il comune dove ha sede la filiale/punto operativo presso il quale è eseguita l'operazione;
- **Comune filiale/Punto operativo:** è il comune dove ha sede la filiale/punto operativo presso il quale è stata eseguita l'operazione;
- **Provincia filiale/Punto operativo:** è la sigla della provincia dove ha sede la filiale/punto operativo presso il quale è eseguita l'operazione.

### Sezione operazione

- **Data operazione:** la data di effettuazione dell'operazione corrisponde alla data contabile – in formato ggmmaaaa – così come riportata nei sistemi di conservazione del destinatario;
- **Causale analitica:** indica la tipologia dell'operazione conservata ed è valorizzata in base alla tabella “Causali Analitiche” di cui all'allegato 3 alle disposizioni;
- **Segno:** è valorizzato con il segno monetario nella forma D (dare) o A (avere) riferito al destinatario che procede alla registrazione. Per l'attribuzione del segno si rimanda alla tabella “Causali Analitiche”;

---

(1) Per punto operativo si intende anche l'agente in attività finanziaria, il consulente finanziario e “i soggetti convenzionati o agenti” eventualmente utilizzati dal destinatario.

- **Codice valuta:** è valorizzato con il codice della valuta in cui è denominata effettivamente l'operazione, facendo riferimento alle tabella di codifica delle valute aggiornata tempo per tempo dalla Banca d'Italia;
- **Importo in euro:** è valorizzato con il controvalore in euro dell'operazione, utilizzando il cambio vigente alla data contabile. L'importo deve essere troncato all'unità di euro;
- **Importo parte in contanti:** corrisponde al controvalore in euro dell'operazione che viene regolato con "contante reale", ovvero che ha dato luogo a movimentazione fisica di banconote e/o monete aventi corso legale. L'importo deve essere troncato all'unità di euro;
- **Identificativo rapporto:** indica il numero del rapporto a valere del quale l'operazione è effettuata. Se il rapporto è contrassegnato da un codice IBAN, il campo informativo riporta tale codice. Negli altri casi, va inserita la numerazione utilizzata nei sistemi di conservazione informatizzati del destinatario. Nel caso di operazioni occasionali, il campo informativo non è valorizzato.

### Sezione Soggetto:

- **Codice Tipo Soggetto:** specifica il legame tra il nominativo riportato nel campo "soggetto" e il rapporto a valere del quale è eseguita l'operazione. Può assumere i seguenti valori:

<i>Codice tipo soggetto</i>	<i>Tipo soggetto</i>
01	Intestatario unico
02	Cointestatario
03	Titolare effettivo

- **NDG:** riporta il codice identificativo univoco attribuito al cliente che consente la connessione con il sistema anagrafico aziendale del destinatario;
- **Soggetto:** riporta il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto titolare del legame;
- **Codice Fiscale:** riporta il codice fiscale del soggetto, qualora assegnato;

Al pari di quanto stabilito nella definizione di "dati identificativi" di cui all'articolo 1, comma 7 del Provvedimento in consultazione, viene specificato che il campo "codice fiscale" della sezione relativa ai dati del "Soggetto" deve essere valorizzato soltanto nel caso in cui sia stato assegnato.

Tuttavia, si osserva come nella Tabella 1 dell'Allegato n. 1, il codice fiscale sia indicato come dato obbligatorio (O). Si chiede, pertanto, di chiarire che, qualora il codice fiscale non sia stato assegnato al soggetto, il relativo campo possa essere valorizzato con "SPAZI"; in alternativa si propone di modificare la Tabella 1 al fine di considerare il campo "codice fiscale" come condizionale (C).

Quest'ultima impostazione (valore condizionale) risulta essere coerente con quanto previsto nell'Allegato 2 per la registrazione delle informazioni negli Archivi Standardizzati.

- **Data di Nascita:** riporta la data di nascita – in formato ggmmaaaa – della persona fisica;
- **Comune di Nascita:** riporta il comune di nascita della persona fisica;

- **Paese di Nascita:** riporta il paese di nascita della persona fisica;
- **SAE:** è valorizzato con il codice a tre cifre che indica il sottogruppo di attività economica del soggetto, in base alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia;
- **ATECO:** è valorizzato con il codice a tre cifre che indica la classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2007 del soggetto, secondo quanto indicato nella circolare n. 140 della Banca d'Italia.

Si chiede di modificare le regola per la valorizzazione del campo ATECO rendendola condizionale (C). Il codice ATECO sarà infatti valorizzato soltanto nel caso in cui sia possibile attribuire un codice ATECO al cliente.

### **Sezione Esecutore:**

- **NDG:** riporta il codice identificativo univoco attribuito all'esecutore che consente la connessione con il sistema anagrafico aziendale del destinatario;

Per quanto concerne il campo NDG, si evidenzia come le SGR abbiano sino ad ora convenzionalmente utilizzato come codice identificativo univoco il codice fiscale del cliente.

- **Esecutore:** è valorizzato con il cognome e nome della persona fisica che esegue l'operazione (ad esempio il delegato ad operare sul rapporto). In caso di operazioni disposte per via

telematica (es. Home Banking), sono inseriti cognome/nome della persona fisica associata alle credenziali <sup>(2)</sup> utilizzate per effettuare l'operazione a distanza;

- **Codice Fiscale:** riporta il codice fiscale dell'esecutore qualora attribuitogli;
- **Data di Nascita:** riporta la data di nascita – in formato ggmmaaaa – dell'esecutore;
- **Comune di Nascita:** riporta il comune di nascita dell'esecutore;
- **Paese di Nascita:** riporta il paese di nascita dell'esecutore.

### **Sezione Controparte**

- **ordinante/beneficiario:** è valorizzato unicamente nelle operazioni eseguite rispettivamente sulla base di ordini di accreditamento e pagamento e riporta il cognome e il nome o la ragione sociale della controparte dell'operazione;
- **Paese ordinante/beneficiario:** indica il paese di residenza della controparte dell'operazione, facendo riferimento alla tabella dei codici paese aggiornata tempo per tempo dalla Banca d'Italia;
- **CAB ordinante/beneficiario:** ove noto, è valorizzato per le operazioni di pagamento con controparte residente in Italia e indica il CAB del comune di residenza;
- **Codice intermediario della controparte:** è valorizzato con il codice ABI comprensivo del carattere di controllo (6 caratteri). Nei casi di intermediario estero è valorizzato con il relativo codice BIC;
- **Denominazione intermediario della controparte:** in assenza del codice identificativo, è valorizzato con la denominazione in chiaro dell'intermediario della controparte;
- **Paese intermediario della controparte:** va indicato il codice paese facendo riferimento alla tabella dei codici paesi aggiornata tempo per tempo dalla Banca d'Italia. Il paese da indicare è quello della piazza dell'intermediario controparte e non quello della sua casa madre.

Per le operazioni di rimessa di denaro va inserito il paese da/verso il quale sono trasferiti i fondi;

- **CAB intermediario della controparte:** in presenza di un ordine di pagamento domestico, va indicato il CAB del comune in cui è situata la filiale/punto operativo dell'intermediario della controparte;
- **Provincia intermediario della controparte:** riporta la sigla provincia del comune in cui è situata la dipendenza dell'intermediario della controparte;
- **IBAN / Rapporto della controparte:** è valorizzato con il codice IBAN del rapporto della controparte. Nel caso in cui l'intermediario di controparte sia residente in un paese che non aderisce allo *standard* IBAN, è valorizzato con il numero del rapporto della controparte. Il campo è valorizzato anche nelle operazioni di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, nei casi di trasferimenti a favore di rapporti ubicati all'estero.

---

(2) Ad esempio: Nome Utente, Password, Token.

### 2.3 ESTRAZIONE RIFERITA AI RAPPORTI

L'estrazione riferita ai rapporti contiene i dati e le informazioni indicati agli articoli 5 e 6 delle disposizioni.

Nel caso di un rapporto intestato ad una sola persona fisica, privo di delega, l'estrazione produce un unico *record*. In presenza, invece, di una pluralità di intestatari e/o delegati e/o titolari effettivi, devono essere prodotti tanti *record*, recanti il medesimo numero identificativo rapporto, quanti sono i soggetti collegati al rapporto.

Ad esempio, nel caso di un rapporto intestato a persona giuridica, in presenza di  $n$  titolari effettivi e di  $m$  esecutori, devono essere prodotti  $m+n$  *record*, recanti un medesimo identificativo rapporto, che differiscono solo per il contenuto della sezione "Soggetto".

Ciascun *record* è suddiviso in sezioni, che a loro volta sono costituite da campi informativi. Di seguito viene fornito il dettaglio di tali campi informativi da valorizzare, specificandone: il formato, se alfanumerico (X) o numerico (9); l'obbligatorietà (O) o la condizionalità (C); la lunghezza (Lng).

Riguardo alla struttura dei singoli campi informativi, si specifica che in assenza di informazione, quelli alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, quelli numerici («9») vanno invece riempiti con ZERI. Per quanto concerne l'allineamento dei campi, quelli alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti mentre quelli numerici devono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per i byte rimanenti. Infine, tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

**Tabella 2**  
**Campi informativi delle estrazioni relative ai rapporti continuativi**

<b>DATI GENERALI</b>	<b>FORMATO</b>	<b>OBBL.</b>	<b>LUNGHEZZA</b>
Tipo intermediario	X	O	2
Codice intermediario	X	O	11
Identificativo rapporto	X	O	34
<b>RAPPORTO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>OBBL.</b>	<b>LUNGHEZZA</b>
Codice Filiale/Punto operativo	X	O	6
CAB Filiale/Punto operativo	X	C	6
Data Apertura Rapporto	X	O	8
Data Chiusura Rapporto	X	C	8
Tipo di rapporto	X	O	2
Codice Valuta	X	O	3
NDG	X	O	16
<b>SOGGETTO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>OBBL.</b>	<b>LUNGHEZZA</b>
Data inizio validità	X	O	8
Data fine validità	X	C	8
Tipo soggetto	X	O	2
NDG	X	O	16
Cognome Nome / Ragione Sociale	X	O	70
Sesso	X	C	1
Codice Fiscale	X	O	16
Data di Nascita	X	C	8
Paese di nascita	X	C	3
Comune di nascita	X	C	30
Prov del comune di nascita	X	C	2
Indirizzo residenza	X	O	35
Comune residenza	X	O	30
Provincia residenza	X	O	2
Paese residenza	X	O	3
SAE	X	O	3
ATECO	X	O	3
A disposizione	X	F	69

## 2.4 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (Rapporti)

### Sezione Dati Generali:

- **Tipo intermediario:** identifica la tipologia di destinatario che conserva e rende disponibili i dati e le informazioni relativi al rapporto continuativo; il campo è valorizzato secondo la tabella “Codifica degli intermediari segnalanti” di cui all’allegato n. 4 alle disposizioni;
- **Codice intermediario:** identifica il destinatario che conserva e rende disponibile i dati e le informazioni relativi al rapporto continuativo; esso coincide con il Codice Fiscale del destinatario; per Banche e Poste Italiane esso è valorizzato con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre);

- **Identificativo rapporto:** indica il numero del rapporto. Se il rapporto è contrassegnato da un codice IBAN, il campo informativo riporta tale codice. Negli altri casi, va inserita la numerazione utilizzata nei sistemi di conservazione del destinatario.

### Sezione Rapporto

- **Tipo di rapporto:** è un codice che identifica la tipologia di rapporto in essere presso il destinatario, e può essere valorizzato nelle seguenti modalità:

<i>Codice tipo rapporto</i>	<i>Tipo rapporto</i>
01	Conto corrente
02	Dossier titoli
03	Carte di pagamento
04	Altro

Si chiede di confermare che i rapporti aperti dalle SGR in relazione allo svolgimento della sua attività istituzionale (ad esempio gestione individuale di portafogli, gestione collettiva del risparmio) debbano essere valorizzati con il codice tipo rapporto "04 - Altro".

- **Data Apertura/Chiusura Rapporto:** i due campi devono essere valorizzati con le date, in formato ggmmaaaa, rispettivamente di apertura e chiusura del rapporto.  
I medesimi campi devono essere valorizzati nei casi di variazione delle coordinate del rapporto. Per variazione delle coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento del rapporto in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi (ad esempio nei casi di migrazione del rapporto ad altra filiale, cambio di sistema informativo, acquisizione di rapporti a seguito di operazioni societarie straordinarie).

La valorizzazione del campo informativo "Data Apertura Rapporto" è obbligatoria e resta immutata fino alla chiusura del rapporto, anche se nel periodo intervengono variazioni sui soggetti rilevate con i campi informativi "data inizio validità" e "data fine validità";

- **Data Inizio/Fine Validità:** i due campi devono essere valorizzati con le date, in formato ggmmaaaa, in cui intervengono cambiamenti negli elementi soggettivi e/o oggettivi del rapporto (ad esempio, nel caso di apertura o chiusura di una delega a operare, della variazione di uno o più titolari effettivi, della variazione della denominazione sociale senza modifica del codice fiscale, della variazione della residenza e/o del settore di attività economica).

Le informazioni inserite nei campi informativi "data inizio validità" e "data fine validità" coincidono con le rispettive date di rilevazione nei sistemi di conservazione;

- **Tipo soggetto:** il campo identifica il legame tra soggetto ed il rapporto e può essere valorizzato nelle seguenti modalità:

<i>Codice tipo soggetto</i>	<i>Tipo soggetto</i>
01	Intestatarario unico
02	Cointestatarario

03	Titolare effettivo
04	Esecutore (legale rappresentante, delegato, incaricato di poteri di firma, ecc.)
05	Altro (altre tipologie di legame non rientranti nelle precedenti codifiche)

- **Sesso** – va indicato con le lettere M o F.

### 3. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA E MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ognuno dei campi informativi descritti nelle precedenti tabelle può essere utilizzato come chiave di ricerca per le estrazioni.

In particolare, le estrazioni basate sulle seguenti chiavi di ricerca devono essere rese disponibili tempestivamente alle autorità richiedenti:

- Data operazione  
(estrazione per intervallo da ggmmaaaa a ggmmaaaa);
- Codice Filiale / Punto Operativo;
- Identificativo rapporto;
- Dati identificativi dei soggetti (Intestatario, Esecutore, Titolare Effettivo):
  - Cognome e Nome/Ragione Sociale;
  - Codice Fiscale;
  - NDG.

I risultati delle estrazioni devono essere resi disponibili alle Autorità mediante la produzione di uno o più file elaborati con i più diffusi software di automazione d'ufficio (file con estensione .txt, .csv, .xlsx o equivalente).

**ALLEGATO N. 2**

**ARCHIVI STANDARDIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B).**

## **INDICE**

- 1. ASPETTI GENERALI**
- 2. CONTENUTO DELL'ARCHIVIO INFORMATIZZATO STANDARDIZZATO**
  - 2.1. OPERAZIONI**
  - 2.2. RAPPORTI**
  - 2.3. LEGAMI TRA SOGGETTI**
- 3. CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI**
  - 3.1. CRITERI GENERALI**
  - 3.2. INFORMAZIONI RIFERITE ALLE OPERAZIONI**
  - 3.3. INFORMAZIONI RIFERITE AI RAPPORTI**
  - 3.4. INFORMAZIONI RIFERITE AI LEGAMI TRA SOGGETTI**
- 4. CORREZIONE DELLE INFORMAZIONI**
- 5. STRUTTURA FISICA DEGLI ARCHIVI**
- 6. CODIFICHE DEGLI ATTRIBUTI**
- 7. CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE E QUALIFICATORI**
- 8. ORDINAMENTO**
- 9. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA**
- 10. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DURATA DELLE REGISTRAZIONI**
- 11. DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO**

## 1. ASPETTI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 4 della parte generale delle presenti disposizioni (di seguito "disposizioni"), i destinatari rendono disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF nonché alle altre Autorità competenti che ne facciano richiesta, i dati e le informazioni di cui alle medesime disposizioni attraverso due modalità alternative:

- a) mediante apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli *standard* tecnici indicati nell'allegato 1 alle disposizioni;
- b) mediante archivi standardizzati (di seguito anche "archivi") conformi a quanto previsto nel presente documento.

Con riguardo agli archivi di cui alla lettera b), il presente documento specifica:

- 1) gli attributi richiesti per i vari tipi di registrazione;
- 2) la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto;
- 3) le modalità di rettifica delle registrazioni;
- 4) la struttura logica e fisica degli archivi «fuori linea» e le relative modalità di alimentazione e gestione;
- 5) alcuni aspetti di gestione dell'archivio, quali:
  - a. i tempi della registrazione;
  - b. la durata di conservazione delle informazioni;
  - c. le modalità di alimentazione;
- 6) le modalità di presentazione dei dati alle Autorità competenti che prevedono la visione di tutti gli attributi previsti dalla forma "standard", anche per le informazioni contenute in altri archivi (anagrafi, archivi più disaggregati, ecc.);
- 7) i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca di massa (dati in linea e fuori linea) e interattiva (queste ultime eventualmente limitate ai dati più recenti e obbligatorie solo per alcuni destinatari). Al riguardo, per particolari tipologie di intermediari, è richiesta la predisposizione di funzioni interattive di ricerca delle informazioni sui dati in linea mediante una pluralità di chiavi di ricerca;
- 8) lo sviluppo di funzioni – meglio se interattive per gli intermediari che eseguono più registrazioni – di interrogazione dei contenuti dell'archivio e delle eventuali anagrafi ad esso correlate (dei soggetti e dei rapporti);
- 9) le modalità di documentazione e certificazione del sistema informatico utilizzato.

## 2. CONTENUTO DEGLI ARCHIVI STANDARDIZZATI

Sono di seguito riportate le informazioni da registrare nell'archivio informatico standardizzato in riferimento, rispettivamente, alle operazioni, ai rapporti e ai legami tra soggetti.

La registrazione dei dati di interesse di un'operazione, di un rapporto o di un legame tra soggetti da parte di un intermediario è articolata in più gruppi di informazioni ai quali è associato uno stesso identificativo (IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE). Ogni gruppo di informazioni è caratterizzato da un apposito valore dell'attributo TIPO INFORMAZIONE.

Il valore dell'attributo TIPO REGISTRAZIONE consente di individuare se una registrazione è relativa a un'operazione, a un rapporto o a un legame tra soggetti e il corrispondente evento a cui si riferisce (es. esecuzione di un'operazione, accensione o chiusura di un rapporto, rilevazione o cessazione di un legame tra soggetti).

### 2.1. OPERAZIONI

La registrazione di un'operazione è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici dell'operazione** (tipo informazione 1);
- il **cliente** (tipo informazione 7). A un'operazione sono associati uno o più soggetti di questa categoria;
- l'**esecutore** (tipo informazione 8). Va previsto solo nel caso in cui l'operazione sia stata eseguita in nome e per conto del cliente. A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;
- il **soggetto controparte** (tipo informazione 5). Va previsto nell'ambito di particolari tipologie di operazioni (tipicamente bonifici). A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;
- il **soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione** (tipo informazione 9). A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria.

L'indicazione del titolare effettivo di un'operazione realizzata nell'ambito di un rapporto continuativo va effettuata solo nel caso in cui il titolare effettivo dell'operazione sia diverso dal titolare effettivo del rapporto.

Nel caso di operazioni relative a rapporti continuativi intestati a più soggetti i dati identificativi del cointestatario che esegue l'operazione vanno registrati nel tipo informazione 8.

È di seguito riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione di un'operazione. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

**Dati caratteristici dell'operazione (tipo informazione: 1)**

Cardinalità: 1/1

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
<b>DIPENDENZA INTERESSATA DALL'OPERAZIONE</b>				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
<b>CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE</b>				
A21 DATA DELL'OPERAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A22 FLAG SINGOLA/MULTIPLA	X	1	O	
A23 FLAG CONTANTI	X	1	O	
A24 CODICE CAUSALE ANALITICA	X	4	O	
A25 CODICE VOCE	X	2	C	
<b>DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE</b>				
A31 CODICE INTERMEDIARIO				
A31.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	C	
A31.B CODICE (SECONDO IL TIPO)	X	11	C	
A32 PAESE ESTERO DELL'INTERMEDIARIO	X	3	C	
A33 COMUNE DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE				
A33.A CODICE CAB	X	6	C	
A33.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
A33.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
A34 DESCRIZIONE INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE	X	50	C	
<b>DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO</b>				
A41 RAPPORTO	X	25	C	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
A43 TIPO LEGAME	X	1	C	
<b>DATI SULLA REGISTRAZIONE</b>				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
<b>DATI SULL'IMPORTO</b>				
B11 EURO O DIVISE NON UEM	X	1	O	
B12 CODICE DIVISA	X	3	O	
B13 SEGNO MONETARIO	X	1	O	
B14 IMPORTO TOTALE	9	15	O	
B15 IMPORTO «DI CUI CONTANTE»	9	15	C	
A A DISPOSIZIONE	X	69	F	

**Cliente** (tipo informazione: 7)

Cardinalità: 1/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
<b>CLASSIFICAZIONE SOGGETTO</b>				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	O	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
<b>DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO</b>				
D31 RAPPORTO	X	25	C	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
D45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

**Esecutore** (tipo informazione: 8)

Cardinalità: 0/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
<b>A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE</b>				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "8"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C21 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
E11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
E13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
<b>E14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA</b>				
E14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
E14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
E15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
E16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
E17 CODICE FISCALE	X	16	C	
E18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
E19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
E41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
E42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
E43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
E44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
E45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

**Soggetto controparte** (tipo informazione: 5)

Cardinalità: 0/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "5"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C31 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
F11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
F13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
F14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
F14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
F14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
F14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
F15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	F	
F16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	F	
A DISPOSIZIONE	X	63	F	
DATI SUL RAPPORTO DELLA CONTROPARTE				
F31 RAPPORTO	X	25	C	
A DISPOSIZIONE	X	91	F	

**Soggetto – persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente realizza un'operazione (tipo informazione: 9)**

Cardinalità: 0/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
H45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

## 2.2. RAPPORTI

La registrazione dei dati di un rapporto è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici del rapporto** (tipo informazione 1);
- il **cliente** (tipo informazione 7). A un rapporto sono associati uno o più soggetti di questa categoria;
- l'**esecutore** (tipo informazione 8), qualora diverso dal cliente. A un rapporto sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;
- **il soggetto (fiduciante)** per conto del quale il cliente (società fiduciaria) instaura un rapporto continuativo (tipo informazione 9). A un rapporto sono associati nessuno uno o più soggetti di questa categoria.

L'apertura di un rapporto di delega richiede un'autonoma registrazione nella quale il delegato a operare figura nel tipo *record* 8, e nel tipo *record* 7 è riportato il cliente.

Di seguito è riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione dei dati di un rapporto. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

**Dati caratteristici del rapporto** (tipo informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
<b>DIPENDENZA CHE INTRATTIENE IL RAPPORTO</b>				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA				
A11	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
<b>DATA DI RIFERIMENTO</b>				
A21 DATA DI DECORRENZA				
A21	X	8	O	AAAAMMGG
A DISPOSIZIONE	X	112	F	
<b>DATI SUL RAPPORTO</b>				
A41 RAPPORTO				
A41	X	25	O	
A42 TIPO RAPPORTO				
A42	X	1	O	
A DISPOSIZIONE	X	1	F	
<b>DATI SULLA REGISTRAZIONE</b>				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE				
A51	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE				
A52	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI				
A53	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
<b>DIVISA DEL RAPPORTO</b>				
B11 EURO O DIVISE NON UEM				
B11	X	1	O	
B12 CODICE DIVISA				
B12	X	3	O	
A DISPOSIZIONE	X	1	F	
A DISPOSIZIONE	9	30	F	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

**Cliente** (tipo informazione: 7)

Cardinalità: 1/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
<b>CLASSIFICAZIONE SOGGETTO</b>				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	O	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
<b>DATI SUL RAPPORTO</b>				
D31 RAPPORTO	X	25	O	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	O	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
D45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

**Esecutore** (tipo informazione: 8)

Cardinalità: 0/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "8"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C21 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
E11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
E13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
E14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
E14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
E14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
E15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
E16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
E17 CODICE FISCALE	X	16	C	
E18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
E19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
E41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
E42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
E43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
E44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
E45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

**Soggetto (fiduciante) - persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente (società fiduciaria) instaura un rapporto continuativo (tipo informazione: 9)**

Cardinalità: 0/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
<b>A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE</b>				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
<b>H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA</b>				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
H45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

### 2.3. LEGAMI TRA SOGGETTI

Un legame rappresenta un determinato tipo di relazione (es. titolarità effettiva) tra due soggetti che assumono rispettivamente il ruolo di soggetto primario (es. clienti di cui si rilevano i titolari effettivi) e di soggetto secondario (es. un titolare effettivo). Una determinata tipologia di relazione tra un soggetto primario e “N” soggetti secondari è rappresentata tramite un legame con gli “N” soggetti secondari.

La registrazione dei dati di un legame è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici del legame** (tipo informazione 1);

- il **soggetto primario del legame:**

**1. il cliente entità diversa da persona fisica** - (tipo informazione 7), **ovvero**

**2. il soggetto entità diversa da persona fisica** - per conto del quale il cliente realizza - in nome proprio - un'operazione (tipo informazione 9 );

**3. il fiduciante - entità diversa da persona fisica** - per conto del quale la società fiduciaria instaura un rapporto continuativo (tipo informazione 9).

Rappresenta il soggetto del quale si registra un determinato tipo di relazione con un altro soggetto. Ad un legame è associato uno e un solo soggetto di questa categoria;

- il **soggetto secondario del legame** (tipo informazione 6). Rappresenta il soggetto collegato al soggetto primario da un determinato tipo di legame (es. titolare effettivo di una società). Ad un legame possono essere associati uno o più soggetti di questa categoria .

È di seguito riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione dei dati di un legame tra soggetti. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

**Dati caratteristici del legame tra soggetti (tipo informazione: 1)**

Cardinalità: 1/1

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
<b>A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE</b>				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
<b>DIPENDENZA INTERESSATA</b>				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
<b>A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA</b>				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
<b>DATI DEL LEGAME</b>				
A21 DATA DI RIFERIMENTO	X	8	O	AAAAMMGG
<b>A DISPOSIZIONE</b>				
A41 RAPPORTO	X	25	C	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
A43 TIPO LEGAME	X	1	O	
<b>DATI SULLA REGISTRAZIONE</b>				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
<b>A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE</b>				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
A DISPOSIZIONE	X	5	F	
A DISPOSIZIONE	9	30	F	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

**Soggetto primario del legame:**

Cliente (tipo informazione: 7)

Cardinalità: 1/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
D11 RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
<b>CLASSIFICAZIONE SOGGETTO</b>				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	O	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
<b>DATI SUL RAPPORTO</b>				
D31 RAPPORTO	X	25	C	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRSENTATO	X	15	C	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
D45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

**Soggetto primario del legame:**

**Soggetto diverso da persona fisica (fiduciante) per conto del quale il cliente (fiduciaria) instaura un rapporto (tipo informazione: 9) ovvero soggetto diverso da persona fisica per conto del quale il cliente effettua un'operazione**

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
H45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

**Soggetto secondario del legame (tipo informazione:6)**

Cardinalità: 1/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "6"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C41 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
G11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
G13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
G14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
G14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
G14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
G14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
G15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
G16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
G17 CODICE FISCALE	X	16	C	
G18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
G19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
G41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
G42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
G43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
G44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
G45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

### 3. CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

#### 3.1. CRITERI GENERALI

In merito alle caratteristiche dell'archivio in linea, a differenza di quello fuori linea secondo quanto in seguito precisato, non si è inteso fornire una specifica struttura fisica ma solo i raggruppamenti logici delle informazioni previste e l'elenco dei relativi attributi da registrare; pertanto, fatte salve le funzionalità richieste, nulla è definito circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni e dimensione di quegli attributi alfabetici per i quali non è prevista una specifica codifica).

Negli archivi standardizzati, oltre agli attributi richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche gli attributi necessari per la corretta gestione della procedura informatica, nonché quelli che ciascun intermediario riterrà utili ai propri fini (individuazione delle responsabilità, connessione con le preesistenti procedure informatiche, ecc). Limitatamente agli archivi fuori linea, tali ulteriori attributi debbono essere aggiunti negli spazi "A DISPOSIZIONE".

In assenza di informazione gli attributi alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, gli attributi numerici («9») vanno riempiti con ZERI.

Tutti gli attributi alfanumerici debbono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, debbono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per i byte rimanenti; tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici (codice causale, CAB, ecc.) vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

#### 3.2. INFORMAZIONI RIFERITE ALLE OPERAZIONI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle operazioni di movimentazione dei mezzi di pagamento.

##### IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici dell'operazione; per quanto attiene agli altri quattro gruppi di informazioni, relativi ai soggetti a vario titolo interessati, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata, come precisato in seguito, su un unico archivio a più tipi *record*, la struttura definita nel paragrafo 2.1 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto, tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel *record* relativo ai dati caratteristici dell'operazione (tipo informazione 1) sia nei *record* relativi ai soggetti coinvolti (tipo informazione 5, 7, 8 e 9).

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:

1 = dati sull'operazione;

5 = dati sul soggetto controparte del cliente (ordinante o beneficiario nel caso di bonifici);

7 = dati sul cliente;

8 = dati sull'esecutore;

9 = dati sul soggetto – persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente realizza – in nome proprio – un'operazione.

A03) Deve contenere il valore di identificazione dell'operazione inserita nell'archivio (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

#### INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che ha eseguito l'operazione o che è competente sull'operazione; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è insediata la dipendenza; per gli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.

– A12.A) Codice CAB del comune.

– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.

– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

#### CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

A21) Deve contenere la data in cui è stata eseguita l'operazione.

A22) Indicare 2 se l'operazione è parte di una registrazione multipla (bonifici multipli ecc.), altrimenti 0.

A23) Va indicato 1 se l'operazione è effettuata in contanti, anche parzialmente, altrimenti 0.

A24) Causale dell'operazione secondo le tabelle di cui all'allegato n. 3 < Causali analitiche >.

A25) Codice VOCE (causale aggregata) determinabile automaticamente dal valore dell'attributo precedente. Tale attributo deve essere obbligatoriamente valorizzato dagli intermediari tenuti all'inoltro periodico dei dati aggregati secondo il provvedimento UIF.

#### DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

A31) Il TIPO INTERMEDIARIO va indicato qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o beneficiario e nel caso in cui l'intermediario rientri tra quelli codificati; contestualmente deve essere indicato il codice previsto per quell'intermediario.

Per le banche va indicato il codice ABI, per gli altri intermediari italiani il codice fiscale, per quelli stranieri il codice BIC, ove presente. In assenza di tali codici il campo non deve essere valorizzato.

A32) Va indicato il codice paese qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o beneficiario pubblicato dalla Banca d'Italia al seguente link:

<https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT>

Per gli intermediari italiani va indicato il codice ITALIA (086). Il paese da indicare è quello della piazza dell'intermediario controparte e non quello della casa madre.

A33) Si riferisce al comune in cui è situata la dipendenza dell'intermediario residente presso la quale è stata disposta/ricevuta l'operazione; è obbligatorio per ordini di pagamento/ accredito da o verso intermediari residenti.

- A33.A) Codice CAB del comune.

- A33.B) Descrizione in chiaro del comune.

- A33.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

A34) Per gli intermediari non residenti di cui non si è a conoscenza del codice, deve essere indicata, in alternativa e in aggiunta al codice paese, la denominazione in chiaro dell'intermediario.

#### DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

A41) Nel caso di un'operazione che movimentata un rapporto deve essere indicato il codice del rapporto.

A42) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato e con "2" = monointestato a soggetto diverso da persona fisica, "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante

A43) Va indicata l'eventuale presenza e la tipologia del legame tra il soggetto che ha eseguito l'operazione e il cliente; in caso di presenza di più legami, l'attributo va valorizzato con la tipologia che assume il codice di valore inferiore (cfr. l'elenco dei codici dell'attributo A43 - "0" = inesistenza soggetto diverso dal cliente; "2" = cointestatario; "3" = esecutore;).

#### DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nell'archivio standardizzato.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito, per le operazioni che hanno dato luogo a più registrazioni, un identico attributo di connessione. L'attributo va inoltre utilizzato per connettere le operazioni effettuate da un cliente in nome proprio ma per conto di una persona giuridica e l'apertura del legame tra detta persona giuridica e il suo titolare effettivo.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione.

- 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
- 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
- 4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da \*0\* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» \*1\* e \*4\* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

#### DATI SULL'IMPORTO

B11) Deve essere indicato se l'importo si riferisce a euro (codice 3) o a valuta non UEM (codice 4).

B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta dell'operazione. Per la codifica della valuta va fatto riferimento alla tabella pubblicata dalla Banca d'Italia al seguente link: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT>  
Qualora l'operazione sia eseguita con diverse valute, nella registrazione va indicata quella con controvalore in euro di maggiore entità (valuta preponderante).

B13) Deve essere indicato il segno monetario nella forma D (dare); A (avere) riferito al destinatario che procede alla registrazione.

B14) Va indicato il valore monetario globale dell'operazione espresso in euro; qualora l'importo sia riferito a valuta non UEM, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al tasso di cambio del giorno dell'operazione.

B15) Va indicata, se presente, la quota parte dell'operazione regolata «IN CONTANTI», espressa in euro; qualora l'importo sia riferito a valuta non UEM, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al tasso di cambio del giorno dell'operazione.

#### DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 8, 5 e 9 dell'attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nell'operazione. Tali dati possono essere inseriti anche in apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21 C31 e C51 di connessione con le anagrafi.

Il Tipo informazione 7, comprende gli attributi riferiti al cliente dell'intermediario, anche se occasionale. Nel caso di ordini di pagamento/accreditamento, nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario dell'ordinante devono essere indicati i dati dell'ordinante; nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario del beneficiario devono essere indicati i dati del beneficiario.

Il tipo informazione 8 comprende gli attributi riferiti all'eventuale esecutore. Nel caso di operazioni su conti cointestati, deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario.

Il tipo informazione 5 comprende gli attributi riferiti, per gli ordini di pagamento/accredito, al soggetto controparte del cliente dell'intermediario che esegue la registrazione (beneficiario/ordinante).

Il tipo informazione 9 comprende gli attributi riferiti al soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale il cliente stesso realizza un'operazione. I dati del cliente vanno inseriti nel tipo informazione 7.

Gli attributi C11, C21, C31 e C51 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente o, se ciò non è possibile, il codice fiscale.

#### COMPLETE GENERALITÀ

D11 – E11 – F11 – H11) Devono contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto.

Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, vanno rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

D13 – E13 – F13 – H13) Riportano il codice dell'eventuale paese estero del soggetto. Per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086)

D14 – E14 – F14 – H14) Indicano il comune di residenza anagrafica del soggetto; D14, E14, e H14) sono attributi obbligatori in presenza di soggetti «residenti»; F14, richiesto per gli ordini di pagamento/accredito, va indicato se conosciuto;

– D/E/F/H14.A) Codice CAB del comune.

– D/E/F/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.

– D/E/F/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

D15 – E15 – F15 – H15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15, E15, e H15) sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16 – E16 – F16 – ~~H15~~ **H16**) Riportano il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

La modifica proposta è volta ad indicare H16), in luogo di H15), come attributo da utilizzare per riportare il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17 – E17 – H17) Va indicato il codice fiscale.

D18 – E18 – H18) Indicano la data di nascita nella forma AAAAMMGG.

D19 – E19 – H19) Vanno valorizzati in chiaro.

#### CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre presente qualora trattasi di soggetto che agisce su conto.

D22) Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato nel terzo aggiornamento della circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nel provvedimento UIF.

Si chiede di modificare le regola per la valorizzazione del campo ATECO rendendola condizionale (C). Il codice ATECO sarà infatti valorizzato soltanto nel caso in cui sia possibile attribuire un codice ATECO al cliente.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF. In caso di assenza delle codifiche di cui ai punti precedenti, come ad esempio per le operazioni per cassa, l'attributo deve essere valorizzato con le cifre "999".

#### DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

D31 – F31) Deve essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente. F31 riporta, se conosciuto, il numero di conto presso l'intermediario della controparte.

D32) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = monointestato a soggetto diverso da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante. Deve essere identico all'attributo A42.

#### ESTREMI DEI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

Le quattro informazioni sul documento di identificazione debbono essere presenti o assenti contestualmente, in caso di persona fisica.

D41 – E41 – H41) Va indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.

D42 – E42 – H42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43 – E43 – H43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44 – E44 – H44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

D45 – E45 – H45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

### 3.3. INFORMAZIONI RIFERITE AI RAPPORTI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alle registrazioni riferite ai rapporti continuativi (es. accensioni e chiusure dei rapporti, attivazione e cessazione delle deleghe ad operare).

#### IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici del rapporto; per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi *record*, la struttura definita nel paragrafo 2.2 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserita sia nel *record* relativo ai dati caratteristici del rapporto (tipo informazione 1) sia nei *record* relativi ai soggetti coinvolti (tipo informazione 7 e 8).

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici). Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:

1 = dati caratteristici del rapporto;

7 = dati sul cliente;

8 = dati sull'esecutore;

9 = dati sul soggetto (fiduciante) per conto del quale il cliente (società fiduciaria) instaura un rapporto.

A03) Deve contenere il valore di identificazione della registrazione inserita nell'archivio (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

#### INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che è competente del rapporto; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.

– A12.A) Codice CAB del comune.

– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.

– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

#### DATA DI RIFERIMENTO

A21) Deve contenere la data di decorrenza dell'aggiornamento secondo il valore dell'attributo A52 (es. data di apertura o di cessazione del rapporto, data di attivazione o di cessazione della delega ad operare).

#### DATI SUL RAPPORTO

A41) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; l'attributo è obbligatorio.

A42) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = monointestato a entità diversa da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante.

#### DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nell'archivio standardizzato.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito un identico attributo di connessione per i rapporti che hanno dato luogo a più registrazioni. In particolare, va valorizzato nel caso di cambiamenti ai dati del rapporto per connettere le due distinte registrazioni, contenenti rispettivamente le informazioni del rapporto prima e dopo la variazione (tipi registrazione 31 e 32).

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

- 0 = registrazione in essere mai modificata;
- 1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;
- 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
- 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
- 4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da \*0\* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» = \*1\* e \*4\* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

#### DATI SULLA DIVISA DEL RAPPORTO

B11) Deve essere indicato se il conto si riferisca a euro (codice 3) o a valuta non UEM (codice 4).

B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta del conto. Per la codifica della valuta va fatto riferimento alla tabella pubblicata dalla Banca d'Italia al seguente *link*:

<https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT>

## DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 8 e 9 dell'attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel rapporto. Tali dati possono essere anche inseriti a parte su apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21 e C51 di connessione.

Il tipo informazione 7 comprende gli attributi riferiti al cliente.

Il tipo informazione 8 comprende gli attributi riferiti all'eventuale esecutore. Nel caso di operazioni su conti cointestati, deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario.

Il tipo informazione 9 comprende gli attributi riferiti al soggetto (fiduciante) per conto del quale il cliente (fiduciaria) instaura un rapporto continuativo.

Gli attributi C11, C21 e C51 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, o se ciò non è possibile, il codice fiscale.

## COMPLETE GENERALITÀ

Gli attributi D11, E11 e H11 devono contenere la ragione sociale e il cognome e nome del soggetto. Per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto al paragrafo precedente.

Negli attributi D13 e E13 e H13 va indicato il codice dell'eventuale paese estero del soggetto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

Negli attributi D14, E14 e H14 va indicato il comune di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

- D/E/H14.A) Codice CAB del comune.
- D/E/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.
- D/E/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

Gli attributi D15, E15 e H15 vanno valorizzati con l'indirizzo di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

Negli attributi D16, E16 e H16 va indicato il C.A.P. di residenza del detentore del soggetto.

Negli attributi D17, E17 e H17 va indicato il codice fiscale.

Gli attributi D18, E18 e H18 devono essere valorizzati nella forma AAAAMMGG. In caso di persona fisica la valorizzazione dell'attributo D18 è obbligatoria. L'attributo E18 deve essere valorizzato nei casi in cui è presente un esecutore.

Negli attributi D19, E19 e H19 va indicata la descrizione in chiaro; in ogni caso per quanto riguarda D19 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto esecutore, per quanto riguarda E19.

#### CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

- D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre valorizzato.
- D22) Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato nel terzo aggiornamento della circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica di cui al provvedimento UIF.
- D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF; l'attributo deve essere sempre valorizzato.

#### DATI SUL RAPPORTO INTERESSATO

- D31) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; per questo tipo di registrazione l'attributo è obbligatorio.
- D32) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = monointestato a soggetto diverso da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante. L'attributo è obbligatorio e deve essere identico all'attributo A42.

#### ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

- D41 – E41) – H41 Vanno valorizzati secondo i valori della relativa tabella.
- D42 – E42) – H42 Va indicato in ogni caso per quanto riguarda D42 (se persona fisica).
- D43 – E43) – H43 Va indicato nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D43 (se persona fisica).
- D44 – E44) – H44 Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA) in ogni caso per quanto riguarda D44 (se persona fisica).
- D45 – E45) – H45 Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

### 3.4. INFORMAZIONI RIFERITE AI LEGAMI TRA SOGGETTI

#### IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici del legame; per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi *record*, la struttura definita nel paragrafo 2.3 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel *record* relativo ai «dati caratteristici del legame» sia nei *record* relativi ai soggetti coinvolti.

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:

1 = dati caratteristici del legame;

7 = dati sul soggetto primario;

9 = dati sul soggetto primario;

6 = dati sul soggetto secondario.

A03) Deve contenere il valore di identificazione della registrazione inserita nell'archivio(chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

#### INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che per prima ha rilevato il legame; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.

- A12.A) Codice CAB del comune.

- A12.B) Descrizione in chiaro del comune.

- A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

#### DATI SUL LEGAME

A21) Deve contenere la data in cui l'intermediario è venuto a conoscenza dell'esistenza o della cessazione di un legame di interesse.

A41) Deve essere indicato il numero rapporto utilizzato da una società fiduciaria per eseguire operazioni per conto di un fiduciante.

A43) Riporta la tipologia del legame. Sono attualmente previsti i seguenti valori:

5 = titolare effettivo;

7 = titolare effettivo di fiduciante per conto del quale la fiduciaria apre un rapporto;

8 = titolare effettivo di persona giuridica per conto della quale il cliente effettua un'operazione

#### DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nell'archivio standardizzato.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito un identico attributo di connessione per i legami che hanno dato luogo a più registrazioni. In particolare, va valorizzato nel caso di cambiamenti ai dati del legame per connettere le due distinte registrazioni, contenenti rispettivamente le informazioni del legame prima e dopo la variazione .

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);

3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);

4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da \*0\* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» = \*1\* e \*4\* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

#### DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 9 e 6 dell'attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel legame. Tali dati possono essere anche inseriti a parte su apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11 e C51 e C41 di connessione.

Il tipo informazione 7 comprende gli attributi riferiti al soggetto primario del legame

Il tipo informazione 9 - alternativo al tipo informazione 7 - comprende gli attributi riferiti al soggetto primario del legame.

Il tipo informazione 6 comprende gli attributi riferiti al soggetto secondario del legame.

Gli attributi C11, C41 e C51 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, o se ciò non è possibile, il codice fiscale.

#### COMPLETE GENERALITÀ

Gli attributi D11, G11 e H11 devono contenere la ragione sociale ed il cognome e nome del soggetto.

Per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto ai paragrafi precedenti.

Negli attributi D13, G13 e H13 va indicato il codice del paese di residenza del soggetto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

Negli attributi D14, G14 e H14 va indicato il comune di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

- D/G/H14.A) Codice CAB del comune.
- D/G/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.
- D/G/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

D15 – G15) – H15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15, G15 e H15 sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16 – G16) – H16) Riportano il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17 – G17) – H17) Va indicato il codice fiscale.

D18 – G18) – H18) Indicano la data di nascita nella forma AAAAMMGG.

D19 – G19) – H19) Vanno valorizzati in chiaro.

#### ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

D41 - G41) – H41) Vanno valorizzati secondo i valori della relativa tabella.

D42 – G42) – H42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43 – G43) – H43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44 – G44) – H44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

D45 – G45) – H45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

#### 4. CORREZIONE DELLE INFORMAZIONI

Non è consentito rettificare il contenuto delle registrazioni già inserite nell'archivio; qualora si manifesti la necessità di annullarle o modificarle, bisognerà agire come di seguito descritto.

##### ANNULLAMENTI

Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

- trasformazione (da \*0\* a \*2\*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
- inserimento della data di esecuzione dell'annullamento nell'attributo A54.B.

##### MODIFICHE

1) variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

- trasformazione (da \*0\* a \*3\*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
- inserimento della data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;

2) nuova registrazione da inserire in successione fisica alla precedente:

- valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo operazione) e delle modifiche da apportare;
- valorizzazione a \*1\* dell'attributo A54.A;
- inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
- identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

L'attributo A54.A, indicativo dello stato dell'operazione, per tutte le registrazioni non annullate o non sostituite deve essere valorizzato a \*0\*.

L'attributo A54.B, indicante la data di modifica o annullamento, per tutte le registrazioni non annullate, non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a spazi.

L'attributo A54.C, indicante l'identificativo della registrazione, per tutte le registrazioni non sostitutive deve essere valorizzato a spazi.

Qualora dovesse risultare eccessivamente oneroso aggiornare la precedente registrazione e inserire la registrazione sostitutiva in successione fisica alla registrazione sostituita, può essere adottata la tecnica dello storno contabile di seguito descritta.

1) produzione di una registrazione di «STORNO», identica a quella da stornare, e con i tre attributi valorizzati rispettivamente:

- Stato dell'operazione (attributo A54.A) = \*4\*;
- Data di esecuzione dello storno all'attributo A54.B;

- Identificativo dell'operazione stornata all'attributo A54.C.
- 2) produzione, solo per le modifiche, di una registrazione sostitutiva con le seguenti modalità:
- valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti e delle modifiche da apportare;
  - valorizzazione a \*1\* dell'attributo A54.A;
  - inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
  - identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

In questa ipotesi le registrazioni di «STORNO» e le registrazioni «SOSTITUTIVE» debbono essere inserite in un archivio dedicato; tale archivio deve essere utilizzato, al momento di eventuali ricerche sull'archivio, per controllare se le registrazioni evidenziate risultino stornate o rettificate.

Le registrazioni suddette possono essere cancellate dallo specifico archivio dedicato alle rettifiche («svuotamento» archivio) solo riportandole alla modalità di rettifica standard («aggiornamento» della vecchia registrazione e inserimento a seguire dalla sostitutiva).

Ogni destinatario, per l'esecuzione delle rettifiche, può adottare solo una delle due modalità descritte.

## 5. STRUTTURA FISICA DEGLI ARCHIVI

La struttura fisica dell'archivio in linea, nel rispetto delle standardizzazioni definite, è lasciata alla decisione dei singoli intermediari interessati; vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) l'archivio informatico standardizzato deve essere costituito da un'unica base dati aziendale accentrata; sono comunque previsti specifici attributi di identificazione della dipendenza che ha posto in essere l'operazione, che è competente di un rapporto o della rilevazione di un legame tra soggetti. Le registrazioni relative alle operazioni, ai rapporti continuativi e ai legami tra soggetti possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti.  
Qualora tra più intermediari siano in essere, per la risoluzione delle esigenze di automazione, specifici accordi o convenzioni o forme consortili, può essere prevista la predisposizione di un'unica base dati, purché siano logicamente distinte e separabili le registrazioni relative a ciascun intermediario; tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza;
- 2) nell'ambito delle operazioni, dei rapporti e dei legami tra soggetti gli attributi identificati dalle lettere iniziali A e B debbono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella);
- 3) i dati sui soggetti (identificati dalle lettere D, E, F, G e H) possono essere inseriti in archivi anagrafici distinti anche preesistenti; qualora si utilizzi tale opportunità, dovranno obbligatoriamente essere valorizzati i relativi attributi di connessione (identificati dalla lettera C) e tutte le funzioni richieste (visualizzazioni, ricerche interattive e batch, aggregazioni) dovranno riprodurre le funzionalità consentite dalla struttura completa descritta nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3; in tale ipotesi l'integrabilità dei dati caratteristici delle operazioni, dei rapporti e dei legami con i dati anagrafici deve essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni;
- 4) le operazioni riferite almeno agli ultimi 3 mesi (data registrazione) debbono essere registrate in una base dati IN LINEA; per tale base dati particolari categorie di destinatari debbono approntare funzioni di visualizzazione interattiva;
- 5) è consentito lo scarico FUORI LINEA dei dati registrati da oltre tre mesi; ciò peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta delle funzioni di ricerca e aggregazione su tali dati;
- 6) lo scarico FUORI LINEA deve avvenire per data di registrazione; per ogni scarico eseguito l'intermediario deve compilare un apposito registro indicante il contenuto di ogni singolo supporto (periodo compreso e numero delle registrazioni);
- 7) per la struttura fisica dell'archivio FUORI-LINEA si richiede l'adozione del seguente standard:
  - LUNGHEZZA *RECORD*: 380;
  - LUNGHEZZA *BLOCCO*: 380 ==>7220;

- STRUTTURA DEI *RECORD*: ogni tipo *record* deve rispecchiare esattamente la struttura prevista per i diversi gruppi di informazioni descritti nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3;
- CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI:
  - REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI. Ogni registrazione deve comporsi di:
    - un *record* relativo ai dati caratteristici dell'OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE = \*1\*);
    - uno o più *record* SUL SOGGETTO CLIENTE (TIPO INFORMAZIONE = \*7\*);,
    - nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO ESECUTORE (TIPO INFORMAZIONE \*8\*);
    - nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO CONTROPARTE (TIPO INFORMAZIONE \*5\*);
    - nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE REALIZZA UN'OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE \*9\*).
  - REGISTRAZIONE DEI RAPPORTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
    - un *record* relativo ai dati caratteristici del RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = \*1\*);
    - uno o più *record* sul CLIENTE (TIPO INFORMAZIONE = \*7\*);
    - nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO ESECUTORE (TIPO INFORMAZIONE = \*8\*);
    - nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO (FIDUCIANTE) PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE (FIDUCIARIA) INSTAURA UN RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = \*9\*).
  - REGISTRAZIONE DEI LEGAMI TRA SOGGETTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
    - un *record* relativo ai dati caratteristici del LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = \*1\*);
    - un *record* relativo al SOGGETTO PRIMARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = \*7\* ovvero TIPO INFORMAZIONE \*9\*);
    - uno o più *record* sul SOGGETTO SECONDARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = \*6\*).

N.B. La necessità di trascinare o meno, nell'archivio fuori linea, i dati anagrafici archiviati a parte è strettamente correlata alla soluzione che si intende adottare per le funzioni di utilizzo richieste.

- 8) è fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrità logica e fisica dei dati, sia in linea che fuori linea, (copie cautelative, attività di *refreshing*, sistemi di ricostruzione, ecc.) – la disponibilità dei dati va accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle Autorità competenti;
- 9) è fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative, anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela;
- 10) gli intermediari incorporanti o risultanti dalla fusione inoltre garantiranno la conservazione e la leggibilità dei dati contenuti negli archivi standardizzati dei soggetti risultanti dalle vicende societarie secondo una delle tre seguenti modalità:

I) gestione dei vecchi archivi standardizzati mediante la conservazione di hardware e *software* esistenti;

II) gestione dei vecchi archivi standardizzati mediante i soli *software* di ricerca ed aggregazione batch, da eseguire sui supporti prodotti secondo quanto precedentemente descritto. Per tale soluzione sarà eliminato il vecchio archivio delle correzioni riconducendo le stesse alle modalità standard;

III) inserimento delle vecchie registrazioni nel proprio archivio standardizzato trasformando lo stesso in un archivio multi-intermediario attraverso la gestione differenziata dell'attributo riguardante il codice intermediario. L'inserimento potrà avvenire secondo modalità scelte dall'intermediario che comunque consentano un corretto funzionamento delle fasi di gestione ed utilizzo dei dati pregressi.

Una delle tre soluzioni sopra indicate deve essere attuata contestualmente alla data di esecutività della fusione/incorporazione. La migrazione verso le soluzioni II o III potrà essere attuata senza limitazioni temporali.

## 6. CODIFICHE DEGLI ATTRIBUTI

Alcuni degli attributi richiesti vanno valorizzati secondo quanto previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli attributi interessati e vengono descritte le tabelle di minore dimensione.

### **Codice Intermediario (Attributi A01 e A31):**

È un attributo composto; i primi due caratteri indicano il tipo di intermediario, e implicitamente l'ente che ha assegnato il codice; i rimanenti 11 caratteri debbono contenere il codice assegnato dall'ente codificatore, comprensivo dell'eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi.

Per la codifica degli intermediari si rinvia all'allegato n. 4.

Per quanto riguarda più precisamente il codice (attributi A01.B e A31.B), fatto salvo quanto detto per le banche e per Poste Italiane S.p.A., deve essere utilizzato il codice fiscale.

### **CAB Comune (Attributi A12.A. A33.A. D14.A. E14.A, F14.A, G14A H14.A):**

Codice di avviamento bancario del comune, comprensivo del codice di controllo, come previsto dalla SIA.

La modifica proposta è volta a specificare che uno degli attributi per richiamare il CAB Comune è H14.A

### **Codice Causale Analitica (attributo A24):**

Il codice previsto secondo l'allegato n. 3 – Causali Analitiche

### **Codice Voce (A25):**

È una informazione più aggregata, ricavabile direttamente dall'attributo precedente; i valori previsti sono desumibili dal provvedimento UIF.

### **Tipo di Registrazione (Attributo A52):**

È un attributo composto da due sotto-attributi; il primo carattere indica se la registrazione si riferisce a un'operazione di movimentazione di mezzi di pagamento (valore «1»), a rapporti continuativi (valore «2», «3» o «4») oppure a legami tra soggetti (valore «5»); il secondo carattere specifica più in dettaglio il tipo di registrazione. I valori previsti sono i seguenti:

10 = registrazione operazione;

11 = registrazione bonifico in partenza;

12 = registrazione bonifico in arrivo;

13 = registrazione operazione senza identificazione di alcun esecutore;

21 = apertura conto deposito a risparmio;

22 = apertura conto corrente;

23 = apertura altro rapporto continuativo;

24 = apertura dossier titoli

27 = apertura cassetta di sicurezza

25 = apertura delega ad operare su rapporto;

- 26 = cessazione rapporto;
- 28 = cessazione delega;
- 31 = dati prima della variazione;
- 32 = dati dopo la variazione;
- 33 = apertura di deposito a risparmio per migrazione da;

34 = apertura di conto corrente per migrazione da;  
 35 = apertura altro rapporto per migrazione da;  
 36 = chiusura rapporto per migrazione a;  
 37 = apertura rapporto per applicazione adeguata verifica;  
 38 = chiusura rapporto per applicazione adeguata verifica in forma semplificata;  
 39 = apertura delega per migrazione da;  
 40 = apertura delega per variazione coordinate;  
 41 = chiusura delega per migrazione a;  
 43 = apertura di deposito a risparmio per variazione coordinate;  
 44 = apertura di conto corrente per variazione coordinate;  
 45 = apertura altro rapporto per variazione coordinate;  
 46 = chiusura rapporto per variazione coordinate;  
 47 = chiusura delega per variazione coordinate;  
 50 = apertura del legame di titolare effettivo;  
 51 = chiusura del legame di titolare effettivo;  
 54 = dati del legame prima della variazione;  
 55 = dati del legame dopo la variazione.  
 58 = rilevazione del legame di titolare effettivo della persona giuridica per conto della quale viene realizzata un'operazione.

**Codice Paese (Attributo A32. D13. E13. F13, G13 H13):**

Per tali attributi va utilizzato il codice PAESE pubblicato dalla Banca d'Italia al seguente *link*:

<https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT>

Si ricorda che è richiesta la valorizzazione dell'attributo anche per i soggetti residenti.

**Tipo legame (Attributo A43):**

I valori previsti sono:

0 = inesistenza soggetto diverso dal cliente;

Per la registrazione di operazioni in cui è intervenuto un soggetto che opera per conto del cliente:

2 = cointestatario;

3 = esecutore.

Per la registrazione di operazioni disposte da società fiduciarie per conto di un fiduciante a valere su un conto "omnibus" presso uno dei destinatari:

6 = fiduciante;

Nell'ambito dei legami tra soggetti esprime il tipo di legame esistente tra il soggetto primario e il soggetto secondario e può assumere il valore:

5 = titolare effettivo;

7 = titolare effettivo di fiduciante per conto del quale la fiduciaria instaura un rapporto;

8 = titolare effettivo di persona giuridica per conto della quale il cliente effettua un'operazione.

**Codice Divisa (Attributo B12):**

Per tale attributo va utilizzato il codice valuta pubblicato dalla Banca d'Italia al seguente *link*:

<https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT>

**Codice classificazione dell'attività economica (Attributo D22):**

Per tale attributo va utilizzata la tabella dei RAMI/GRUPPI di attività economica di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia – secondo aggiornamento. A partire dal 1° luglio 2010 va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato nel terzo aggiornamento della circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza del codice occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nel provvedimento UIF.

**Settorizzazione sintetica economica (Attributo D23):** Il valore è determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF.

**Natura Conto (Attributi A42 E D32):**

Determina il tipo del conto sotto la seguente accezione:

- 0 = Conto mono-intestato a persona fisica;
- 1 = Conto pluri-intestato;
- 2 = Conto mono-intestato a soggetto diverso da persona fisica;
- 3 = Conto intestato a fiduciaria per conto di fiduciante.

**Tipo del documento presentato (Attributi D41, E41 e G41 H41):**

- 01 = Carta di identità;
- 02 = Patente di guida;
- 03 = Passaporto;
- 04 = Porto d'armi;
- 05 = Tessera postale;
- 06 = Altro.

**Sesso (Attributi D45, E45, F45, G45 H45):** assume i valori 1=Maschile o 2=Femminile.

## 7. CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE E QUALIFICATORI

### Chiave di identificazione

Per chiave di identificazione si intende l'attributo, contenuto nel registro, che consente l'identificazione univoca di ogni registrazione; tale funzione viene svolta dall'attributo \*A03\* descritto nel tracciato, eventualmente in congiunzione con il codice intermediario (\*A01\*) e con l'attributo A54.A/B (codice stato della registrazione e data di rettifica). In merito al contenuto dell'attributo A03, ogni intermediario è lasciato libero di decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno va in ogni caso previsto un progressivo crescente. Visto quanto richiesto per gli scarichi fuori linea, si consiglia la predisposizione di una chiave composta (DATA DI REGISTRAZIONE + PROGRESSIVO).

### Qualificatori

Nella struttura dell'archivio sono stati previsti una serie di attributi di qualificazione di particolari caratteristiche dell'operazione, del rapporto, del legame o dei soggetti coinvolti; in particolare essi specificano:

- se l'operazione comprenda movimento di contanti;
- il tipo di registrazione (operazione, rapporto continuativo, legame);

- se il cliente abbia utilizzato un conto mono-intestato a una persona fisica, mono-intestato a un soggetto diverso da una persona fisica o pluri-intestato;
- il tipo di relazione tra l'esecutore e il cliente;
- se l'operazione riguardi EURO o ALTRA DIVISA;
- la tipologia del legame tra soggetti.

## **8. ORDINAMENTO**

### **Ordinamento delle informazioni dell'archivio in linea**

Qualora l'intermediario faccia uso di DBMS che consentono l'accesso alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non è richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle informazioni; peraltro tale modalità, limitatamente alle registrazioni degli ultimi 3 mesi, è resa obbligatoria per particolari categorie di destinatari.

Gli intermediari che registrano le operazioni su un archivio sequenziale debbono predisporre una fase elaborativa che, per la semplice visualizzazione, ne realizzi una versione ordinata per data di registrazione.

### **Ordinamento delle informazioni dell'archivio fuori linea**

La messa fuori linea delle registrazioni in essere sull'archivio in linea da più di tre mesi deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- i criteri di stralcio debbono basarsi sulla DATA DI REGISTRAZIONE;
- i supporti magnetici prodotti debbono contenere le registrazioni effettuate in un preciso intervallo temporale;
- il riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun archivio FUORI LINEA, unitamente all'indicazione della quantità di registrazioni scaricate, deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura dell'intermediario;
- all'interno di ogni archivio le registrazioni debbono essere ordinate per data di registrazione.

## **9. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA**

Per chiavi di ricerca si intendono i singoli attributi o la combinazione di attributi, mediante i quali le funzioni di «ricerca» riescono ad evidenziare il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio (sia interattivamente che con elaborazioni di massa).

Per quanto riguarda le funzioni di ricerca va precisato quanto segue:

- le ricerche debbono poter essere eseguite per tutti gli attributi previsti negli standard; tra questi attributi sono previsti quelli riguardanti le diverse tipologie di informazioni sui soggetti coinvolti a vario titolo nelle operazioni, nei rapporti e nei legami;
- potranno essere richieste informazioni su un soggetto, indipendentemente dal ruolo da questi esercitato nelle diverse operazioni o nell'ambito dei rapporti e dei legami.

Le funzioni di ricerca di massa, sia sui dati fuori linea che su quelli in linea, debbono agire su tutti gli attributi previsti nella struttura logica; deve essere resa possibile, ad esempio, l'evidenziazione di tutte le operazioni che abbiano particolari valori su determinati attributi. Per ogni singola ricerca, debbono poter essere definiti i valori di comparazione di un massimo di 15 attributi, riguardanti i dati caratteristici dell'operazione, del legame o del rapporto e dei relativi soggetti.

Si deve inoltre ipotizzare che potranno essere richieste ricerche su elevatissime quantità di registrazioni, riferite a diversi anni di competenza; in tali occasioni, per specifiche necessità o per indeterminatezza delle esigenze, potrebbero doversi ricercare informazioni riferite a più soggetti o a più tipi di registrazione.

Per queste eventualità, al fine di diminuire i costi ed i tempi di risposta, si richiede che le funzioni di ricerca di massa possano gestire, in un unico scorrimento degli archivi, almeno 10 simultanee richieste, ognuna basata su un diverso insieme di valori riferiti a più attributi (max 15).

Le funzioni di ricerca di massa, sia nel produrre le evidenze cartacee richieste, sia nel generare archivi idonei alle successive funzioni di aggregazione, debbono evidenziare le informazioni nella forma definita nella struttura logica; vanno cioè prodotti sia i dati caratteristici delle operazioni, dei legami o dei rapporti che tutti quelli richiesti per i diversi soggetti coinvolti.

Tenuto conto che le ricerche di massa debbono interessare sia i dati in linea che fuori linea, considerando che la struttura «standardizzata» degli archivi fuori linea si può agevolmente prestare ad uno sviluppo accentrato delle relative funzioni di utilizzo, è consentito l'approntamento di una funzione propedeutica a quella di ricerca di massa, consistente nella produzione temporanea di un archivio di struttura identica a quello previsto per i dati fuori linea, contenente le registrazioni in essere sull'archivio in linea.

Per quanto attiene alle funzioni di ricerca «interattiva», l'approntamento di tali funzioni è richiesto obbligatoriamente per tutti i destinatari che eseguano più di 10.000 registrazioni al mese (data di registrazione); più in particolare tali funzioni debbono essere rese operanti subito dopo che per la terza volta si sono superate le 10.000 registrazioni mensili.

Al riguardo, vanno in particolare predisposte delle funzioni che consentano di evidenziare:

- i soggetti a vario titolo coinvolti in una determinata operazione;
- le operazioni riferibili a uno specifico soggetto;
- le operazioni che hanno movimentato un determinato rapporto;
- i soggetti connessi con un determinato rapporto;
- i rapporti in cui uno specifico soggetto assume un ruolo (intestatario o esecutore);
- i titolari effettivi di un determinato cliente ovvero soggetto per conto del quale viene effettuata un'operazione ovvero soggetto (fiduciante) per conto del quale viene instaurato un rapporto;
- le entità diverse dalle persone fisiche di cui uno specifico soggetto risulta titolare effettivo.

In merito a queste funzioni, le chiavi di ricerca da attivare obbligatoriamente sono:

- Identificativo dell'operazione (Identificativo Registrazione);

- Data dell'operazione (intervallo da-a);
- Paese estero dell'intermediario controparte;
- Numero del rapporto;
- Dati identificativi dei soggetti (coinvolti nelle operazioni, nei rapporti e nei legami)
  - o NDG/Connessione con l'anagrafe;
  - o Cognome e Nome/Ragione Sociale
  - o Codice Fiscale.

Tali funzioni di utilizzo dell'archivio possono essere basate, a scelta del destinatario, sia sui dati delle registrazioni che sugli archivi di specifiche procedure informatiche interne (es. di gestione dei rapporti).

Informazioni come quelle richieste, peraltro, debbono poter essere prodotte anche dalle funzioni di ricerca di massa precedentemente citate. La richiesta aggiuntiva riguarda i rapporti ancora «in essere»; per questi ultimi i tempi di risposta, sia ricercando i soggetti relativi ad un rapporto che i rapporti riferibili ad un soggetto, non debbono superare la giornata. E' preferibile che tali ricerche possano espletarsi con modalità interattiva.

È consentito che i destinatari basino le ricerche interattive su più di una transazione per ottenere una risposta completa.

## 10. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DURATA DELLE REGISTRAZIONI

La procedura di registrazione può essere alimentata:

- con transazioni interattive di inserimento;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati di archivi di «evidenza» o provvisori;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati acquisiti tramite preesistenti procedure.

Non è consentito l'inserimento di operazioni incomplete, o per le quali non è stata ancora decisa la registrazione. Per tali necessità possono essere utilizzati archivi identici a quello del registro, anche connessi «logicamente», ma fisicamente distinti.

Le informazioni debbono essere inserite nell'archivio standardizzato entro 30 giorni dalla data dell'operazione. Per i destinatari che si avvalgono di uno dei soggetti indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto, ovvero di soggetti terzi, a loro volta destinatari, il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui ricevono i dati. Tali soggetti, a loro volta, devono inoltrare i dati entro trenta giorni dal compimento dell'operazione ovvero dalla richiesta di apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo.

Per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 30 giorni decorrono dalla data di attivazione del rapporto.

La registrazione può essere cancellata dall'archivio standardizzato (archivi in linea e fuori linea) al trascorrere di 10 anni dalla data di esecuzione; per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 10 anni decorrono dalla data di chiusura del rapporto, ivi

compreso i dati relativi ai legami dei titolari effettivi con le eventuali società intestatarie qualora queste non abbiano altri rapporti in essere.

## 11. DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO

I destinatari rendono disponibile alle Autorità competenti, un'esauriente documentazione sulle procedure informatiche utilizzate; questa dovrà riguardare in particolare:

- il sistema *software* di alimentazione, di scarico fuori linea e di cancellazione delle evidenze dall'archivio;
- le funzioni di ricerca ed aggregazione richieste.

Tale documentazione deve comprendere:

- il dizionario dati;
- lo schema concettuale;
- la descrizione della struttura logica e fisica dei dati;
- la descrizione dei processi;
- la descrizione della gestione della sicurezza logica e fisica.

I destinatari devono inoltre attestare la rispondenza della documentazione alle procedure informatiche utilizzate. Qualora l'intermediario faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri enti, siano essi altri intermediari o case di *software*, l'obbligo di conservare la parte più analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi; in questo caso l'intermediario dovrà detenere una dichiarazione rilasciata da chi ha prodotto il *software* ed attestante:

- la rispondenza del sistema alle norme ed agli «STANDARD INFORMATICI»;
- la sede presso la quale tale documentazione analitica è resa disponibile per eventuali controlli da parte delle Autorità competenti.